

CXXX. SEDUTA

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1948

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi	Pag. 4577
Disegni di legge (Annunzio di approvazione)	4607
Disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento » (163) (Seguito della discussione):	
LUSSU	4578
MERLIN Umberto, <i>relatore</i>	4578
TERRACINI	4579
TONELLO	4580
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	4580
CONTI	4583
GHIDINI	4583
ZOTTA	4584
RICCIO	4588
SACCO	4588
RIZZO	4591
VERONI	4592
BOSCO	4595
LEPORE	4597
BERLINGUER	4602
Disegno di legge: « Abrogazione dell'art. 19 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 » (162) (Discussione e approvazione)	4606
Interrogazioni (Annuncio)	4607
Lavori delle Commissioni	4577

La seduta è aperta alle ore 10.

LEPORE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Carrara per giorni 2 e Magliano per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Lavori delle Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, con lettera del 13 dicembre, il Presidente della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), a nome della Commissione, ha chiesto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, una proroga di due mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge, di iniziativa del senatore Bertini, concernente modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, che reca disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione (60).

Se non si fanno osservazioni, la proroga richiesta s'intende accordata.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento ». (163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento ».

Nella precedente seduta sono stati approvati gli articoli 1 e 2.

È stato presentato un emendamento, da parte dei senatori Lussu, Veroni, Pastore ed altri, tendente ad inserire il seguente articolo 2-*bis*.

« Lo scioglimento delle riunioni pubbliche non autorizzate può avvenire solo dopo tre intimazioni fatte ad alta intellegibile voce dal Comandante le forze di polizia, preceduta ciascuna da uno specifico segnale acustico.

« Nelle riunioni diverse da quelle previste nell'articolo 2 nessun funzionario, ufficiale od agente può entrare, salvo in caso di disordini gravissimi, per scioglierle con le modalità di cui al comma precedente.

« I funzionari, ufficiali ed agenti devono procedere allo scioglimento con sistemi riguardanti della dignità e della incolumità dei cittadini. E sono autorizzati ad usare gli strumenti e le armi di cui sono muniti solo dopo le modalità di cui al comma precedente e solo per contenere le violenze scatenate dai manifestanti.

« Nessun funzionario, ufficiale od agente può interrompere un oratore qualsiasi, salvo l'eventuale ulteriore denuncia per presunti reati.

« Sono abrogati gli articoli 20, 23 e 24 del testo unico della legge di pubblica sicurezza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lussu.

LUSSU. Mi rendo conto dell'importanza di queste modificazioni che stiamo apportando al testo unico della legge di pubblica sicurezza e comprendo che se queste modificazioni potessero entrare, come legge, in vigore entro

quest'anno, sarebbe una seria conquista dell'organizzazione democratica dello Stato. Desidererei quindi dare l'esempio, per quel che mi riguarda, affinché il dibattito sia chiuso al più presto possibile e, per conto mio, dichiaro che, poichè gli emendamenti che ho proposto sono chiari, non prenderò mai la parola. Evidentemente il Presidente della Commissione, prima, e il rappresentante del Governo, dopo, potranno esprimere la loro opinione; si potrà portare qualche modifica, ma, per conto mio, ritengo che dilungare il dibattito sarebbe di pregiudizio alla tempestività dell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Merlin Umberto ad esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Ringrazio molto l'onorevole Lussu di quanto ha detto e cioè che siamo tutti desiderosi che questa legge così importante vada rapidamente in esecuzione e che quindi, dopo l'approvazione del Senato, possa andare alla Camera e diventare legge dello Stato in breve termine. Perciò lo pregherei proprio di voler accondiscendere a non insistere in questo emendamento.

L'emendamento Lussu tratta materia di regolamento e non di legge; comunque, nel merito, ci sarebbe molto da dire sull'opportunità di fissare delle norme che non potrebbero e non possono in pratica essere applicate; perchè, quando l'onorevole Lussu propone che lo scioglimento delle riunioni pubbliche non autorizzate non possa avvenire se non dopo tre intimazioni fatte ad alta intelligibile voce preceduta ciascuna da uno specifico segnale acustico, bisognerebbe aggiungere che ogni comandante di polizia deve essere munito di un megafono, perchè io vorrei sapere in che modo il comandante delle forze di polizia può farsi intendere di fronte ad una folla tumultuante. Quanto a far suonare i tre squilli di tromba, ciò è già fissato nell'articolo 23 della legge di pubblica sicurezza. Quindi sarebbe una ripetizione inutile. Poi nell'emendamento si fissano modalità superflue quali perfino il modo di comportarsi. Noi diciamo che i funzionari debbono comportarsi rispettando la dignità e la incolumità dei cittadini; questo è doveroso,

ANNO 1948 — CXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1948

ma, se i cittadini si ribellano, potete misurare la forma con cui le autorità siano messe nella necessità di agire? Non si può interrompere un oratore, dice l'emendamento; e se quell'oratore commettesse eventualmente dei reati, il funzionario di pubblica sicurezza deve assistere impassibile? Pregherei l'onorevole Lussu, per quei principi di libertà che sono comuni a tutti e dato che la legge è così ampia e così importante, di ritirare l'emendamento e di non perdersi in dettagli inutili.

PRESIDENTE. Domando all'on. Lussu se intende mantenere il suo emendamento.

LUSSU. Il parere del Presidente della Commissione mi fa capire quale sarà l'esito della votazione, ma io ho il dovere di mantenere il mio emendamento.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi pare che c'è un'argomentazione che torna troppo frequentemente in queste discussioni: e precisamente quella che, siccome abbiamo ottenuto tutte le libertà, non abbiamo più niente da dare ai cittadini italiani. A me pare invece che la libertà incominciamo a conquistarla proprio oggi soltanto, con questa legge; e che l'avremo davvero conquistata a seconda dei limiti in cui redigeremo questa legge, che non è poi neanche democratica, ma semplicemente liberale. Perchè in definitiva essa non fa che riassumere gli articoli che erano già contenuti nella legge di pubblica sicurezza precedente a quella emanata dal fascismo, anzi precedente a quella che era in vigore prima ancora che il fascismo sorgesse. Mi sono tolto la curiosità di andare a prendere vecchi volumi polverosi nella biblioteca del Senato: polverosi, non per la negligenza dei funzionari della biblioteca ma, perchè essi risalgono al secolo scorso. Ora io non so bene se noi siamo forniti di un maggiore senso giuridico che non i nostri padri ed avi, i quali avevano votato leggi che avevano portato nel funzionamento della pubblica sicurezza, in Italia, alcune garanzie formali che poi sono state completamente abbandonate. Ricordo che durante un'altra discussione ho lamentato il fatto che ormai, in Italia, manifestazioni o semplici riunioni nelle quali non sta avvenendo nulla di grave vengono sciolte senza che siano fatte le intimazioni di

legge. Ora, bisogna che noi sottolineiamo proprio in questa sede che è un dovere della polizia ed un diritto dei cittadini dare e ricevere l'avviso nel momento in cui il funzionario responsabile ritiene che la legalità sia spezzata. Perchè un tale apprezzamento è del tutto soggettivo e non può pretendersi o presumersi che esso sia senz'altro condiviso da centinaia, da migliaia di persone. Ma questa discussione avrebbe ben potuto essere evitata solo che la Commissione avesse acceduto al mio ragionevole emendamento; se ciascuno di noi pensasse solo un attimo a ciò che è accaduto ieri per le strade di Roma, dove, non dei sovversivi, non degli operai in sciopero, non della gente malpensante, ma una massa di mutilati è stata, senza alcuna garanzia di forma, trattata così come tutti i giornali di stamane descrivono. Ora, non ci si può permanentemente rimettersi alla comprensione o allo spirito democratico dei funzionari di pubblica sicurezza; ma bisogna dire loro ciò che essi devono fare. E ciò che non possono fare; e se, per ipotesi, occorresse anche dare ad essi un megafono (avete ben dato loro i manganelli) ebbene si dia il megafono...

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Meglio il manganello che usare le armi.

TERRACINI. ...se il megafono è necessario per far sì che il manganello venga usato di meno. Io penso che in realtà la questione si ponga in questi termini: si vuole veramente innovare nel nostro Paese il costume in un certo delicato settore dell'apparato statale, oppure si ritiene vantaggioso o conveniente o comodo che gli antichi metodi permangano? E non venite a dirci che l'articolo approvato ieri ha già apportato tanti miglioramenti che si può rinunciare oggi a qualcosa. In realtà l'articolo approvato ieri innova nei confronti della legge fascista, ma lascia la nostra situazione assai al disotto di quella di prima del fascismo (*Commenti dal centro e da destra*). Anzi esso è peggiore anche in confronto alla legge fascista, almeno per quella decisione che rende responsabili delle manifestazioni tenute nonostante il divieto anche gli organizzatori e i dirigenti, figure giuridicamente non delineate, sebbene adesso siano assunte alla dignità di una legge di pubblica sicurezza. Codeste persone non erano affatto chiamate in causa

ANNO 1948 - CXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1948

dalla legge fascista, che si accontentava di colpire i promotori.

Comunque non interessa ciò che ieri è stato ottenuto o non è stato ottenuto. Interessa oggi la determinata questione posta dall'emendamento. Il respingerlo significa praticamente voler lasciare immutati i sistemi contro i quali ogni giorno si alzano proteste e critiche in sede parlamentare ed extraparlamentare, nell'ufficio del Ministro dell'interno e nelle piazze.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Io voterò l'emendamento presentato dall'onorevole Lussu, specialmente per quel punto là dove egli dice che gli oratori non devono essere interrotti. Perchè quasi sempre la fortuna dei pessimi oratori è rappresentata dalle interruzioni di un delegato di pubblica sicurezza. Mi ricordo — parlo di fatti avvenuti prima della guerra, perchè ormai sono un uomo vecchio — che allora bastava che un oratore, quando vedeva che il suo discorso andava male, dicesse ad un certo momento qualche frase che toccasse la monarchia e subito saltava su il delegato di pubblica sicurezza, provocando un grande applauso all'indirizzo dell'oratore: quell'applauso che non era venuto prima per tutte le sciocchezze che l'oratore aveva detto. Mi ricordo che una volta ad un delegato di pubblica sicurezza, che soleva interrompere un certo oratore, io dissi: perchè lo interrompete sempre? L'oratore era un caro compagno anarchico, buon uomo e niente affatto pericoloso. (*Commenti dal centro e da destra*). Per voi (*rivolto ai settori di centro e di destra*) sono tutti pericolosi! Fatto si è che suggerii a quel delegato: perchè, quando l'oratore comincia a toccare la monarchia, voi, invece di interromperlo, non gli dite: seguita, seguita pure, vai pure avanti? Venne infatti la volta che l'oratore, rimasto privo di risorse e vedendo il pubblico piuttosto freddo, cominciò a dire: « Perchè la monarchia... », e poi si fermò ed aspettava che l'altro lo interrompesse, sicuro della reazione del pubblico. Ma l'altro invece esclamò: « Seguita, seguita pure! ». E l'oratore fu completamente smontato.

Perciò guardate bene a non prestarvi anche voi a questi incidenti, che sorgono perchè ci

sono degli imbecilli che vanno oltre la misura. Non interrompete nessun oratore. Se un oratore dice delle cose che sono punibili, ci sarà il processo, per quanto pericoloso anche quello, chè, se si dovessero processare tutti quelli che dicono cose che non vanno dette, saremmo tutti in galera e specialmente voi. (*Indica i banchi di centro e di destra*).

Quindi, se lasciate stare gli oratori, se non fate creare gli incidenti dalla polizia, i comizi vanno bene; e perciò approvo l'emendamento. Sotto questo aspetto bisogna avere il senso psicologico delle folle: esse sono per il frutto proibito, sono come i ragazzi. Lasciatele dunque fare fino a un certo limite, dal momento che non fanno del male.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo sulla sostanza dell'emendamento, nel senso, cioè, che, dovendosi procedere allo scioglimento di una manifestazione, vi si proceda con le forme debite e tenendo conto che si tratta di cittadini che esercitano un loro diritto. Ma voler precisare le modalità con cui l'autorità di pubblica sicurezza deve procedere in questo campo mi pare assolutamente impossibile, in una legge. Questo argomento può costituire oggetto, come lo ha già costituito, di circolari, istruzioni e regolamenti interni. Molti risultati in questo senso si otterranno attraverso l'educazione degli agenti di Pubblica sicurezza, che cercheranno quotidianamente di conquistare il nuovo senso di democrazia nei rapporti coi cittadini: ma sono assolutamente contrario a che norme di questo genere, regolamentari ed esecutive, possano essere consacrate nella legge.

Pertanto, pur aderendo allo spirito dell'emendamento e assicurando il Senato che istruzioni sono già state impartite in questo senso e saranno rinnovate continuamente perchè lo spirito di questo emendamento venga trasfuso nell'animo, nella coscienza nella mente dei funzionari e agenti della forza pubblica, non posso però accettare l'emendamento in discussione.

TONELLO. Onorevole Ministro, non accetta neppure il penultimo comma?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche su questo campo abbiamo dato istruzioni, abbiamo detto di evitare per quanto è possibile di interrompere gli oratori che parlano, salvo

che si tratti di flagrante reato. Capita spesso che un oratore, presente la forza pubblica, pronunci al suo indirizzo parole ingiuriose quali « assassini, delinquenti ecc. ». Come è possibile non richiamare l'oratore in simili casi di eccitamento? Bisognerebbe raccomandare agli oratori di non insultare gli agenti e i funzionari di Pubblica sicurezza, almeno quando sono presenti!

Per questo motivo dichiaro di non potere accettare neanche il penultimo comma dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Lussu. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue l'articolo 3, così formulato:

Art. 3.

L'autorità di pubblica sicurezza può diffidare gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano portati a delinquere.

A coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel comma precedente l'autorità di pubblica sicurezza ingiunge di cambiare tenore di vita entro un congruo termine, con l'avvertenza che, in caso contrario, possono essere denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una delle misure di sicurezza indicate nell'articolo 4. Alla denuncia provvede il questore; essa deve essere motivata.

Qualora, nei casi indicati nel primo comma, si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, il questore può invitarle a trasferirsi, entro un congruo termine, nel luogo di residenza e, ove necessario per la tutela della sicurezza pubblica, può disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio o, secondo le circostanze, per traduzione.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Terracini, che consiste nel sostituire al primo comma il seguente:

« L'autorità di Pubblica sicurezza può deferire all'autorità giudiziaria per la diffida gli oziosi ed i vagabondi abituali validi al lavoro che siano stati prosciolti per insufficienza di prove dai delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore ai tre anni e che debba ritenersi vivano attualmente, anche in parte, con proventi di reato: e coloro che, essendo stati condannati per i delitti di cui ai titoli 7°, 9°, 11°, 12° e 13° del Codice penale, che comportino la pena della reclusione non inferiore nel massimo agli anni tre diano luogo all'uguale sospetto di cui sopra. Al deferimento provvede il Questore. Il deferimento deve essere motivato. La diffida consiste nell'invito a darsi ad onesto lavoro, ponendo termine al comportamento che ha dato luogo al deferimento ».

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. C'è un secondo emendamento, e vi accenno senz'altro, perchè è forse anche più importante del primo. Mentre l'articolo 3 propone che sia l'autorità di Pubblica sicurezza a procedere alla diffida e la fa quindi nello stesso tempo arbitra del deferimento e poi giudice nella diffida, in quanto deferisce a sè stessa le persone che dovrebbero essere diffidate, io propongo che, secondo l'economia generale dello stesso disegno di legge, l'autorità di Pubblica sicurezza abbia sì l'iniziativa del deferimento, ma che la diffida, invece, venga eseguita dall'autorità giudiziaria. E pertanto il primo emendamento che io propongo, tende a sostituire alle parole: « l'autorità di Pubblica sicurezza può diffidare » le altre « l'autorità di Pubblica sicurezza può deferire all'autorità giudiziaria per la diffida ». Così la diffida diviene la prima delle misure che l'autorità giudiziaria può prendere nei confronti di coloro che la polizia ad essa deferisce.

Ciò porta di conseguenza, se il mio emendamento che è sostitutivo di tutto questo articolo verrà accettato, a stabilire in quale maniera l'autorità giudiziaria debba poi procedere nel fare la diffida e in che cosa consista

la diffida. Il deferimento intanto deve essere motivato; e la diffida consiste nell'invito a cambiare tenore di vita, ponendo termine al comportamento che ha dato luogo al deferimento. Questo è il mio primo emendamento.

Il secondo si riferisce alle persone nei cui confronti una simile misura può essere presa; e le preoccupazioni che lo suggeriscono saranno comprese da tutti i colleghi del Senato. Dice il progetto che possono essere diffidati gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano portati a delinquere. Se si hanno indicazioni concrete allorchè si parla di chi è stato prosciolto per insufficienza di prove o di chi sia stato condannato per determinati reati, quando si parla di oziosi, di vagabondi abituali, abbiamo una generica designazione che apre tutte le porte all'arbitrio. Oggi le notizie ufficiali del Governo ci dicono che esistono nel Paese 1.750.000 disoccupati. E non già disoccupati saltuari, stagionali, disoccupati del beato tempo lontano, nel quale si poteva appena stare alcuni mesi senza lavoro. Ognuno di noi riceve quotidianamente lettere disperate di infelici che dalla fine della guerra — si tratta in generale quasi sempre di ex soldati, di reduci — non sono ancora riusciti a trovare lavoro. Il dramma di cui ieri i giornali di Roma sono stati pieni — di quell'infelice, fornito di alti titoli di studio, che aveva ricoperto gradi elevati nell'Esercito e che giunse a essere ridotto a commettere un delitto per poi uccidersi e tutto ciò per l'impossibilità di trovare lavoro — non è esempio isolato. Ora, parlando di oziosi, di vagabondi abituali, si può comprendere, nel mucchio, tutti. Si rende così possibile che coloro che da due, tre o quattro anni vanamente cercando lavoro e spinti dalla necessità, si diano a vagare di città in città, di borgo in borgo, di casolare in casolare per cercare un tozzo di pane, cadano sotto questa sanzione di pubblica sicurezza. Io mi spiego che la polizia si preoccupi nel vedere individui che vanno nomadi da un luogo all'altro, senza occupazione, poichè

in ciascuno di costoro possono anche svilupparsi elementi di disperazione criminosa. Tuttavia bisogna provvedere a superare tale tragica, vergognosa situazione, non con misure che permettono che degli infelici possano essere ancor peggio colpiti. Io propongo che l'autorità di pubblica sicurezza possa deferire all'autorità giudiziaria, per la diffida, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro, che siano stati prosciolti per insufficienza di prove da delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore ai tre anni. Evidentemente, gente che già ha dovuto trattare con la giustizia e che è riuscita a sfuggirle in grazia di una formula che offre campo a larga indulgenza, offre l'appiglio a sospetti e diffidenza. Ma ciò, non perchè sia oziosa, ma perchè già ha avuto in precedenza a che fare col Codice penale. È solo ciò che autorizza a sospettarli di vivere, magari anche in parte, con proventi di reato. In quanto alla norma che vorrebbe colpire tutti coloro che siano stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni mi pare che troppo vasta sia la categoria. Noi sappiamo che alla stregua del nostro Codice, vi sono molti delitti, che non sono crimini contro la persona o contro il patrimonio, contro lo Stato o contro la pubblica autorità, i quali consentono tale altezza di pena. Si tratta di atti a contenuto sociale, catalogati come delitti solo per l'anomalia del pensiero giuridico odierno per il quale certi episodi, ad esempio, grandi di agitazioni, danno luogo ad imputazioni — che, per fortuna, quasi sempre la Magistratura respinge — di estorsione, di tentata estorsione o di violenza privata: tutti reati che portano nel massimo una pena superiore ai 3 anni. Possiamo noi accettare, permettere che per delitti tipicamente politici e sociali, che non sono pericolosi nel senso in cui il termine giustifica l'intervento preventivo dell'Autorità pubblica, si ricorra ad una tale misura di sicurezza? Poichè, in definitiva, è una prima misura di sicurezza questa diffida. Ecco perchè io propongo allora che si specificino i titoli del codice penale, nei cui confronti deve essere stata pronunciata condanna, come condizione alla diffida.

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno, onorevole Terracini, aggiungere, nel testo

ANNO 1948 - CXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1948

dell'emendamento, alla elencazione dei titoli, del Codice penale la specificazione: « del libro secondo ».

TERRACINI. Sta bene. Propongo dunque i titoli settimo, nono, undecimo, dodicesimo e tredicesimo del libro secondo del Codice penale. Pure avendo esposto rapidamente le ragioni che mi hanno stimolato a rielaborare questo articolo del disegno di legge, spero di essere riuscito, se non a convincere, a dare quanto meno al Senato la sensazione che non si tratta qui di cosa piccola e trascurabile.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Dirò soltanto due parole, per associarmi a quanto ha detto il senatore Terracini. È una materia delicatissima, questa, sulla quale bisogna riflettere, tenendo presente la realtà. Chi promuove diffide nelle Questure, chi le istruisce, chi agisce è forse un funzionario consapevole, pieno di scrupoli? Di solito si tratta di sottufficiali, i quali vanno molto alla svelta e fanno tutto senza troppe considerazioni. Il disgraziato che capita in una vicenda di diffida per equivoco, o non in base a sentenze veramente pronunciate o soltanto opiniate, può essere una vittima e di vittime non ve ne devono essere. Tenendo presente questa realtà, io credo che si debba essere circospetti e prudenti, come lo è stato l'onorevole Terracini nella formulazione del suo emendamento. Ad esso, come ho detto, mi associo.

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Sono sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Terracini nel suo emendamento, soprattutto nella sua prima parte, che delega la decisione all'autorità giudiziaria lasciando l'iniziativa del procedimento alla autorità di Pubblica sicurezza. Opportuna è la delega all'autorità giudiziaria che dà maggior garanzia, soprattutto in una materia delicatissima e pericolosa come questa, quando cioè si tratta di fissare quali siano veramente l'ozioso e le altre persone che sono i destinatari di queste misure di sicurezza.

Soltanto, io proporrei una modificazione non solo per quanto riguarda l'aggiunta « del libro secondo » già suggerita dal nostro Pre-

sidente, ma anche dove è detto « ...per la diffida gli oziosi ed i vagabondi abituali validi al lavoro, che siano stati prosciolti per insufficienza di prove da delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore ai tre anni ».

Il Senato comprende che la disposizione del progetto ministeriale è di una grande imprecisione, onde è evidente il pericolo che si corre di recare danno ingiusto a persone che non lo meritano. Si usi quindi, poichè *incedimus per ignes*, una maggiore precisazione, tanto più necessaria quando si considerino gli altri commi dell'articolo e gli articoli successivi dai quali risulta quanto siano gravi le conseguenze che derivano da trasgressioni alla diffida. Basti pensare al rimpatrio obbligatorio che molte volte è cagione di situazioni intollerabili per coloro che ne sono colpiti, tanto da doverci augurare che, discutendosi il testo integrale della nuova legge di pubblica sicurezza (lo stralcio attuale ha carattere di provvisorietà), siano emanate disposizioni complementari che valgano ad assicurare ai disgraziati colpiti dal provvedimento possibilità di lavoro e mezzi di vita: senza di che ricadranno fatalmente nel delitto.

Ecco perchè, a mio parere, trattandosi di una materia così delicata si impone una grande cautela. Ora, per quanto riguarda i delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni di cui ai titoli 7, 9, 11, 12 e 13 del libro secondo del codice penale, debbo avvertire che ci sono dei reati punibili con tre anni di reclusione che sono di indubbia lievità. Non credo, quindi, sia il caso di mantenere testualmente la dizione dell'emendamento Terracini.

Ad esempio vi sarebbero comprese, con tutte le conseguenze della diffida, del rimpatrio obbligatorio fino all'assegnazione ad un casa di lavoro, lesioni personali lievi guarite nel termine di 12 o 13 giorni, che il Codice punisce col massimo di tre anni di reclusione. Abbiamo anche, ad esempio, la violazione del domicilio, certi reati colposi, il danneggiamento con violenza, il danneggiamento di edifici pubblici che sia stato commesso in occasione di scioperi ecc ecc.

Ora credo che nessuno di noi possa volere che gli indiziati di così piccoli reati siano sot-

toposti a quelle misure di pubblica sicurezza di cui parla l'articolo 3. Invece l'usura, punibile con un massimo di due anni di reclusione, sfugge a tanto rigore!

In verità la materia è tale che dovrebbe essere completamente rimaneggiata. Ma forse la imprecisione e le incongruenze che lamento sono quasi inevitabili; tanto è vero che vizi del genere si riscontrano non solamente nell'attuale legge di Pubblica sicurezza ma anche nella legge del 1889 e in tutte quelle che le hanno precedute. Non posso quindi proporre modificazioni così vaste e profonde all'articolo di cui ci occupiamo e mi limito a chiedere che invece della frase « che comportino la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni » si dica che « comportino la pena della reclusione superiore nel massimo ai tre anni ». Così questi reati minori, di pochissimo conto, che non affliggono profondamente la moralità di coloro che li hanno commessi, non sarebbero elemento e ragione per infliggere le gravi misure di sicurezza di cui agli articoli 3 e seguenti del progetto

ZOTTA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Onorevoli colleghi, non avrei preso la parola, convinto che la discussione dovesse svolgersi con ritmo veloce, se l'emendamento proposto dal senatore Terracini non sconvolgesse principi di ordine costituzionale. Si vuole cioè deferire all'autorità giurisdizionale, cioè a quella autorità che è preposta alla emanazione di sentenze per troncare le liti che la vita sociale solleva e per irrogare pene contro i delinquenti, questioni che sono proprie del potere esecutivo, in quanto connesse alla funzione del mantenimento dell'ordine pubblico.

Vi è un punto di demarcazione nel disegno di questa legge che è chiaramente espresso dai gradini che costituiscono la scala dell'attività del potere esecutivo, i quali si distinguono da quelli che danno inizio all'attività del potere giurisdizionale. Il potere esecutivo qui, secondo l'economia del disegno di legge, diffida, invita a cambiare residenza, emana il foglio di via obbligatorio. In un gradino successivo vi è il deferimento da parte dell'au-

torità di pubblica sicurezza all'autorità giudiziaria, allorchè il comportamento del privato esige provvedimenti che incidano nella sfera della sua libertà. Qui si arresta il potere della autorità esecutiva, per cedere il posto a quella giudiziaria, la quale emana due ordini di provvedimenti, che possono essere separati o cumulati insieme: libertà vigilata e divieto di soggiorno. Per la prima parte noi abbiamo un potere di ordinamento, per la seconda un potere che si esercita attraverso la sentenza. Peraltro io non comprendo in quale maniera, attraverso questo emendamento, l'autorità giudiziaria possa esercitare il potere di diffida. La manifestazione di giudizio dell'autorità giudiziaria si esprime essenzialmente attraverso la decisione, la quale suppone una contestazione di addebiti o un diritto di difesa attraverso il contraddittorio.

In quali casi può essere emesso il foglio di via obbligatorio? Il disegno di legge contempla gli oziosi, i vagabondi, coloro che traggono proventi da reati, coloro che hanno subito la reclusione non inferiore a tre anni. Su questo punto nella seconda parte dell'emendamento si propongono alcune modifiche.

Certo invita alla meditazione la considerazione del numero enorme dei disoccupati. Occorre effettivamente ponderazione, a che per avventura non si scambii il disoccupato con l'ozioso. In linea generale il disoccupato non si confonde con l'ozioso. L'ozioso rivela una particolare attitudine alla delinquenza. L'autorità di pubblica sicurezza, nell'esplicamento della sua azione preventiva, invita coloro che siano sulla soglia della delinquenza a desistere, mostrando loro che gli occhi della polizia sono su di essi.

È un invito, una diffida, che non si tramuta in provvedimento di limitazione della libertà. Non occorre perciò l'intervento dell'autorità giudiziaria. È un avvertimento che viene dato da persone qualificate. Se non è seguito, la polizia passa alla misura successiva, invitando codesti ribelli, ove si trovino fuori della propria residenza, a cambiare aria e all'occorrenza munendoli di foglio di via obbligatorio, perchè ritornino al proprio paese, dove possono essere più particolarmente sorvegliati. Ma questa sorveglianza non sta a li-

mitare la loro libertà, ma a garantire la libertà degli altri cittadini, affinché non siano lesi nella sfera dei loro diritti, dal comportamento eventualmente pericoloso di persone che si affacciano sulla soglia della delinquenza e si mostrano particolarmente ostili ad ogni avvertimento dell'autorità di pubblica sicurezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Merlin. Ricordo che la discussione verte su due punti: autorità competente alla diffida e migliore specificazione delle persone a cui la diffida può essere indirizzata. Pregherei che si rispondesse in modo preciso a questi due punti.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Io seguo perfettamente l'ordine che lei, onorevole Presidente, ci indica e dico subito che per la prima parte molte cose di quelle che avrei dovuto dire le ha dette con tanta maggior competenza e precisione giuridica il collega Zotta, il quale ha precisato, da ottimo giurista, la competenza delle varie potestà e quindi l'errore che si commetterebbe a deferire la semplice diffida all'autorità giudiziaria. A parte poi le possibilità pratiche, perchè noi ci lamentiamo sempre che i magistrati non fanno tutto quello che dovrebbero fare perchè sono in numero limitatissimo, ma continuiamo ad aumentare i loro compiti mettendoli nell'assoluta impossibilità di fare quello che l'onorevole Terracini vorrebbe loro affidare.

Io non ho la pretesa che i colleghi abbiano letto la mia relazione, quantunque dovrebbero averla letta. Ora, in questa relazione io ho scritto precisamente queste parole: « La diffida, del resto, ha uno scopo di rieducazione perchè consiste nella ingiunzione di cambiare tenore di vita ». Aggiungo che io accetto, per quel che si riferisce alla definizione della diffida, la modifica del collega Terracini, perchè le parole che egli propone mi sembrano più appropriate e precise ma questo è un dettaglio su cui torneremo dopo, coll'avvertimento che, in caso contrario, il diffidato potrà essere denunziato all'autorità giudiziaria per le misure di sicurezza previste dal codice penale. Ora, questa è una disposizione che va affidata al questore o suo delegato, perchè questi, conoscendo meglio e più a fondo le persone, potrà più difficilmente commettere un errore.

Voce da sinistra. Molti errori!

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Non credo a molti errori, credo a qualche errore. Ho detto nella relazione, e torno a dire qui, che noi vogliamo dare alla questura un'arma contro i veri delinquenti e non contro gli uomini politici. Queste dichiarazioni confermano quello che ha già detto il Governo e credo che potranno avere il consenso unanime dell'Assemblea.

Veniamo all'altra questione. Certo, lo ha detto il collega Zotta, in un momento grave di disoccupazione, il pericolo cui accenna il collega Terracini può esistere, ma non è possibile confondere l'ozioso con il disoccupato. Ma sapete chi è l'ozioso? L'ozioso è quello che fa una vita di lusso, il signore che vive nel caffè, che vive nell'equivoco, che vive sfruttando anche le donne.

TERRACINI. Onorevole Ministro Scelba, faccia diffidare gli oziosi di via Veneto!

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Anche questi! Insomma la possibilità dell'equivoco non c'è, perchè quando nel testo di legge si dice « oziosi e vagabondi abituali » mi sembra che non ci possono essere delle parole più pesate e più misurate di queste. Il povero disoccupato andrà in giro tutto il giorno a cercare lavoro ma non andrà a sciupare quattrini che non ha nei caffè, nei *restaurants*, o nei luoghi di malaffare. Quindi state pur sicuri che in queste parole la possibilità della distinzione, anche per qualunque modesto funzionario, esiste.

Veniamo all'altra questione. L'onorevole Terracini vorrebbe aggiungere alle parole « oziosi e vagabondi abituali » le altre « validi al lavoro che siano stati prosciolti per insufficienza di prove dai delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore ai tre anni ecc. ». No, onorevole Terracini, non dobbiamo aggiungere questa limitazione, perchè, nei piccoli centri soprattutto, noi conosciamo precisamente degli oziosi e dei vagabondi abituali che non hanno mai subito condanne, che non furono mai nemmeno assolti per insufficienza di prove, perchè si tratta di persone abilissime che la fanno in barba anche alla legge. Quindi la limitazione servirebbe a legare le mani alle autorità di pubblica sicurezza e ad impedire di prendere provvedimenti pro-

prio contro quelli che io ritengo essere più pericolosi, perchè sono quelle tali categorie di gente indefinibile, ad esempio, come dicevo prima, gli sfruttatori di donne che sono una categoria di esseri abbietti e pericolosi.

L'onorevole Terracini propone che possano essere diffidati solo coloro che siano stati condannati per delitti contemplati da determinati titoli del Codice penale. Se non avessi la fretta dell'ora e se non sentissimo tutti l'urgenza che questa legge venga approvata, io potrei dire di aver compiuto una ricerca di tutto il Codice penale e potrei dirvi che, se noi entriamo in questa casistica, non la finiamo più. Perchè, per esempio, l'onorevole Terracini vuole limitare la condanna ai titoli VII, IX, XI, XII e XIII del libro secondo? Parlo a uomini di legge, che sanno che nel titolo II si puniscono anche i delitti contro la Pubblica amministrazione: perchè, per esempio, non dovrebbe essere compreso il peculato, cioè appunto un delitto contro la Pubblica amministrazione? Lei sa, onorevole Terracini, poichè è un bravo giurista, che il peculato è un furto contro la Pubblica amministrazione è il furto del denaro pubblico.

TERRACINI. Ma ci sono troppi sindaci, specialmente comunisti, che adesso sono denunciati per peculato!

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Se vengono denunciati e se poi vengono condannati o assolti, è cosa che riguarda l'autorità giudiziaria. Ma dico che sarebbe contraddittorio far rientrare coloro che sono condannati, per esempio, per furto semplice e non quelli condannati per peculato.

TERRACINI. Accetto di far menzione anche del peculato.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Allora dovremmo, per i 300-400 articoli del Codice penale, fare una cernita che importerebbe un mese di tempo.

TERRACINI. Lei ne ha citato uno, non 300!

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Poi, per esempio, vi è una infinità di altri casi. Lei esclude il vilipendio della religione ed i reati contro la pietà dei defunti. Perchè? Ma uno, per esempio, che viola il sepolcro, che brucia un cadavere, reato che è pure punito dal Codice penale, io lo ritengo un individuo talmente indegno da dovere subire la diffida e qualche

cosa di peggio. E vi sono ancora altri reati, ma, ad ogni modo, per far presto, dico questo: che cioè la formula proposta dal Governo è generica, certamente, ma è l'unica che poteva essere adottata ed è l'unica perchè, prendendo per base la gravità della pena (tre anni di reclusione), serve a dare al fatto compiuto una imponenza veramente intensiva che può soddisfare la coscienza giuridica di ciascuno di noi.

Si aggiunga ancora che devono concorrere altre manifestazioni che confermino la pericolosità del soggetto. Per cui, pur apprezzando le ragioni esposte dagli onorevoli senatori, io accetto dell'emendamento dell'onorevole Terracini l'ultima parte: « La diffida consiste nell'invito a darsi ad onesto lavoro, ponendo termine al comportamento che ha dato luogo al deferimento ». Mi pare che queste parole siano più esplicite e più chiarificatrici di quelle del testo governativo: per il resto, vorrei pregare l'onorevole Terracini a non insistere per le ragioni che ho dette e per le ragioni che ha esposto il collega Zotta che mi ha preceduto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esporre il suo parere in proposito.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Dichiaro che accetto subito quella parte dell'emendamento Terracini in favore della quale si è pronunziato testè l'onorevole Merlin Umberto, anche perchè esprime compiutamente il nostro pensiero.

Per quanto si riferisce al resto dell'emendamento, io prego il Senato di volerlo respingere. Già l'onorevole Merlin Umberto e l'onorevole Zotta hanno illustrato le ragioni che militano per rigettarlo. Anzitutto vorrei richiamare l'attenzione sulla natura del provvedimento di diffida: questo provvedimento, di cui tanto si parla e che impressiona così fortemente alcuni oratori, è un invito a darsi ad onesto lavoro, come dice l'emendamento dell'onorevole Terracini. Mi pare che il provvedimento della diffida non sia di una gravità eccezionale; in sostanza la diffida consiste in questo: invitare un vagabondo a che si dia ad un onesto lavoro. Se si volesse attribuire all'autorità giudiziaria questa facoltà, personalmente non avrei difficoltà; perchè in tal

modo si potrebbe togliere alla polizia del lavoro non di sua stretta pertinenza: ed io ne sarei contento perchè la polizia ha tante cose da fare. Ma con questo conferimento di facoltà sconvolgeremmo tutti i principi giuridici; poichè qui siamo nel campo di misure amministrative per ragioni di pubblica sicurezza.

Dovremmo sentire per lo meno il Ministro di grazia e giustizia ed esaminare se la Magistratura è in condizioni di assolvere il nuovo compito.

Quanto alla qualità delle persone, non è possibile confondere il disoccupato con l'ozioso; bisogna proprio pensare che si sia degli scritti per confondere i due concetti. L'autorità di pubblica sicurezza sa benissimo che gli oziosi non si possono confondere con i disoccupati, che disgraziatamente vivono senza lavoro e che penano per trovarne uno; mentre l'ozioso è colui che potendo avere un lavoro non va a lavorare. Ecco la differenza sostanziale: il disoccupato è colui che vorrebbe lavorare e non riesce a lavorare, l'ozioso è colui che potrebbe lavorare e non vuole.

In quanto ai titoli di reato ha già parlato l'onorevole Merlin Umberto. L'onorevole Terracini, per esempio, escluderebbe totalmente il titolo quinto che porta il titolo: « Dei delitti contro l'ordine pubblico »: da una misura di pubblica sicurezza che tende a garantire l'ordine pubblico verrebbero esclusi tutti gli autori dei reati contro l'ordine pubblico! E fra questi ci sono anche gli appartenenti ad associazioni a delinquere, i quali sono considerati sotto il titolo « Dei delitti contro l'ordine pubblico ». Secondo il parere dell'onorevole Terracini, costoro non dovrebbero essere compresi nella diffida. Ma ciò, mi pare enorme ed assurdo! Al titolo terzo, poi, si considera anche la falsa testimonianza. Chi fa l'avvocato sa che a Roma c'era l'industria, direi, della falsa testimonianza per le attestazioni in materia di atti notori. C'era della gente che viveva esclusivamente con questo mezzo, attestando il falso.

TERRACINI. Sotto tutti i portoni di notaio c'è gente pronta a fare il testimone!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sì, onorevole Terracini, ma come fa lei ad escludere da misure di questo genere della gente che vive abitualmente facendo il falso testimonio? E co-

me vuole escludere gli appartenenti alle associazioni a delinquere? Non è accettabile! C'è ancora, per esempio, il titolo sesto che porta il titolo « Dei delitti contro la incolumità pubblica ». Tra questi delitti è compresa la strage. Lei esclude coloro che sono condannati per strage! Questo è impossibile! Discendere ad ulteriori precisazioni mi sembra inutile: mi pare che la gravità della pena rappresenti una garanzia sufficiente.

Per questi motivi mi pare che l'emendamento sia da respingere, salvo la formula proposta nell'ultima parte dell'emendamento stesso, che corrisponde veramente al mio pensiero.

PRESIDENTE. Occorre dunque votare punto per punto il primo comma dell'articolo 3. Abbiamo anzitutto l'emendamento proposto del senatore Terracini, che dice: « L'autorità di pubblica sicurezza può deferire alla autorità giudiziaria per la diffida » in luogo di: « L'autorità di pubblica sicurezza può diffidare ».

Chi approva l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Terracini è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento non è approvato).

Vi è ora un emendamento del senatore Rizzo tendente a sostituire alle parole « L'autorità di pubblica sicurezza può diffidare » le parole « Il questore può diffidare ».

Invito la Commissione a dichiarare se l'accetta.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a dichiarare se accetta questo emendamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Se accettassimo questo emendamento, noi imporremmo, per dei provvedimenti di questo genere, che sono presi quasi in famiglia, sul posto, al vagabondo che è senza mezzi, di recarsi, magari a spese dello Stato, al capoluogo di provincia: il che non mi pare sia nell'economia della materia. Chiedo perciò che questo emendamento venga respinto.

PRESIDENTE. Domando al senatore Rizzo se insiste nel suo emendamento.

RIZZO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il testo della Commissione: « L'autorità di pubblica sicurezza può diffidare ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora un emendamento del senatore Riccio, che consiste nell'aggiunta alla parola « diffidare » delle altre « con l'invito a darsi ad onesto lavoro ».

Osservo che mi sembra perfettamente inutile e pleonastico ripetere il significato della diffida, quando già è stata data la definizione della diffida stessa.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Faccio osservare che la diffida contenuta nel primo comma è diversa da quella che è nel secondo comma, che importa la denuncia all'autorità giudiziaria. Tuttavia ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Ghidini propone una modificazione alla primitiva dizione dell'emendamento dell'onorevole Terracini, così formulata: «... gli oziosi ed i vagabondi abituali validi al lavoro che siano stati prosciolti per insufficienza di prove dai delitti punibili con pena superiore ai tre anni e che debba ritenersi vivano attualmente, anche in parte, con proventi di reato; e coloro che, essendo stati condannati per delitti di cui ai titoli 7°, 9°, 11°, 12° e 13° del Libro II del Codice penale punibili con la pena superiore ai tre anni, diano luogo al sospetto di cui sopra ».

Domando all'onorevole Terracini se accetta di mettere in votazione il suo emendamento con la modificazione proposta dall'onorevole Ghidini.

TERRACINI. Accetto.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento Terracini nel testo modificato dal senatore Ghidini.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Vi è ora un emendamento del senatore Sacco. Il senatore Sacco ha facoltà di svolgerlo.

SACCO. Nell'emendamento scritto da me presentato vi è un errore. In modo più preciso, io propongo di lasciare nel primo comma il termine « tenore di vita » e di sostituire, invece nel secondo comma questo termine con quello di « costume », in quanto, mentre nel primo comma si vuole intendere ciò che appare, nel secondo comma si intende qualche cosa di più sostanziale.

Proporrei inoltre di sostituire nel primo comma la parola « portati » con l'altra « proclivi ».

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione e al Ministro di dichiarare se accettano l'emendamento Sacco tendente a sostituire nel primo comma al termine « portati » la parola « proclivi ».

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione accetta.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ritenendosi l'emendamento Lussu assorbito da quello Terracini e quindi con esso respinto, metto ai voti l'intero primo comma dell'articolo 3 nel testo ministeriale con la modifica testè approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al comma 2° dell'articolo 3.

Ricordo che a questo comma è stato presentato dal senatore Sacco il seguente emendamento: sostituire le parole « cambiare tenore di vita » con le altre « cambiare costume di vita ».

Il senatore Terracini chiede inoltre che l'ultima parte del suo emendamento al primo comma: « La diffida consiste nell'invito a darsi ad onesto lavoro, ponendo termine al comportamento che ha dato luogo al deferimento », sia inserita in questo secondo comma.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Accettando l'emendamento Terracini che usa dei termini efficaci, proporremmo queste parole « a cambiar costume di vita » prima delle altre « e darsi ad onesto lavoro ». Così che la frase verrebbe formulata in tal modo. « ingiungendo a cambiare costume di vita e a darsi ad onesto lavoro entro un congruo termine ».

TERRACINI. Ma non basta suonare un campanello per trovare lavoro!

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Ma il Questore che altro può fare? Può invitare a cam-

ANNO 1948 — CXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1948

biare costume di vita e dire a questo disgraziato: trovati un lavoro!

RUSSO. Ma il verbo «ingiungere» non può reggere!

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione torna allora al testo primitivo modificato secondo la proposta del senatore Sacco.

PRESIDENTE. Domando al senatore Terracini se mantiene il suo emendamento.

TERRACINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Terracini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma nel testo della Commissione, con la modifica del senatore Sacco:

« A coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel comma precedente l'autorità di Pubblica sicurezza ingiunge di cambiare costume di vita entro un congruo termine, con l'avvertenza che, in caso contrario, possono essere denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una delle misure di sicurezza indicate nell'articolo 4. Alla denuncia provvede il questore; essa deve essere motivata ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 3.

Su questo comma è stato presentato, dal senatore Terracini, un emendamento sostitutivo così formulato:

« Qualora nei casi indicati nel primo comma si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, esse possono essere invitate a trasferirsi, entro un congruo termine, nel luogo di residenza. In casi di inosservanza si può disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio ».

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Essenzialmente questo mio emendamento mira a sopprimere l'obbligo della traduzione. E anche a questo proposito, sono certo di stare proprio nel quadro costituzionale. Perché la traduzione implica di per sé, necessariamente, l'arresto, ed un arresto

prolungato, dato che le traduzioni durano sempre un tempo indefinito. Ne fanno fede le descrizioni contenute in vari volumi usciti in questi anni per la penna di gente che, durante il periodo fascista, dovette subire queste dolci misure di sicurezza. La traduzione è inconciliabile con la norma della Costituzione che vieta che un cittadino sia privato della libertà personale, se non per atto di magistrato. Ne discende la impossibilità che un cittadino resti settimane e settimane in stato di arresto allo scopo di potergli applicare la misura del rimpatrio. A me sembra che sia sufficiente fornirgli del foglio di via obbligatorio, il che implica di per sé, in caso di violazione degli obblighi connessi, l'arresto e il deferimento alla autorità giudiziaria. Questa eventualità costituisce una sufficiente garanzia. E pertanto propongo che la traduzione non venga ammessa in questa legge e che si usi soltanto, in forza sua, del foglio di via obbligatorio.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che lei, onorevole Terracini, dice: « Qualora nei casi indicati nel primo comma si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, esse possono essere invitate a trasferirsi »... Il progetto governativo invece dice: « Qualora ecc. ecc. il questore può invitarle a trasferirsi ».

Io ritengo che lei potrebbe, in questa parte, trasformare il suo emendamento, secondo il testo del Governo.

TERRACINI. Accetto la proposta dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione il suo parere sull'emendamento presentato dal senatore Terracini.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Io, pur apprezzando quello che ha detto l'onorevole Terracini, faccio osservare che questo quesito me l'ero posto anche io nello stendere la relazione ed avevo risposto all'obiezione, perché l'articolo 16 della Costituzione dice così: « Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale », ma poi aggiunge: « salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ».

TERRACINI. Non mi oppongo alla possibilità del rimpatrio.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Dunque, onorevole Terracini, se crede, potremmo dire così: « Qualora nei casi indicati nel primo comma si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, il questore può invitarle a trasferirsi entro un congruo tempo nel luogo di residenza e, ove necessario, può disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e secondo le circostanze, anche per traduzione ». La parola « anche » significa che la traduzione deve essere il mezzo assolutamente straordinario.

TERRACINI. Non ci può essere eccezione ad una norma della Costituzione!

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Poichè l'onorevole Terracini non accetta la mia proposta conciliativa, dichiaro di mantenere il testo primitivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esporre il suo pensiero in proposito.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Condivido le preoccupazioni dell'onorevole Terracini, ma, come ho già detto anche ieri parlando di questa legge, bisogna ricordare che siamo in un regime di democrazia. Quindi non si può pensare che occorranò decine di giorni o mesi per la traduzione.

Se noi adottiamo solo il sistema del foglio di via obbligatorio, se il diffidato non rientra nella propria città, che mezzo possiamo adottare per farlo rientrare? L'onorevole Terracini dice che, non obbedendo al foglio di via obbligatorio, potrà essere denunciato all'autorità giudiziaria, che può condannarlo anche a tre mesi di reclusione. Ma poi ritorniamo al punto di prima, poichè l'autorità giudiziaria non può ordinare la traduzione, se il condannato insistesse nel non volere rientrare.

Se l'onorevole Terracini intendesse che la traduzione può essere ordinata dopo che il diffidato non ha obbedito al foglio di via obbligatorio, potremmo essere d'accordo ed accettare un emendamento in questo senso. Ma io non so se lei crede che è preferibile mandare prima in carcere un individuo e poi ordinarne la traduzione. Se l'onorevole Terracini è di questo parere, io non ho nessuna difficoltà ad accettare una simile proposta. (*Interruzione dell'onorevole Terracini*).

A me pare che l'onorevole Terracini desi-

deri questo: se il diffidato non parte in seguito al foglio di via obbligatorio, viene deferito alla autorità giudiziaria, che lo condanna. Ma l'autorità giudiziaria, come ho detto, non ha il potere di ordinare il rientro al paese, perchè dal Codice penale questa misura non è prevista. Nemmeno potrebbe ordinarne la traduzione coattiva, perchè ciò non sarebbe nella facoltà dell'autorità giudiziaria. Sarebbe sempre l'autorità amministrativa che dovrebbe intervenire.

Quindi, io dico che, se l'onorevole Terracini desidera che il diffidato sia tradotto per ordine dell'autorità di pubblica sicurezza solo dopo che sia stata riconosciuta l'inosservanza del foglio di via obbligatorio, io posso essere d'accordo, ma ritengo che ciò aggravi la posizione del cittadino. Infatti la traduzione si risolve nell'accompagnamento di un agente di pubblica sicurezza. La traduzione non avviene in cellulare nè con le manette ai polsi.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Vorrei soltanto farle osservare, onorevole Scelba, che ancora una volta non è il regime democratico di per sè che può garantire tutto questo. Io mi riservo di segnalare, non a lei, onorevole Scelba, ma al Ministro di grazia e giustizia una cosa che, se il regime di per sè costituisse una garanzia, non dovrebbe accadere. Alla Casa di lavoro di Imperia, dove si scontano misure di sicurezza, i sottoposti a queste misure sono detenuti assieme a condannati per delitti comuni dai Tribunali ordinari. Cosicchè convivono nella stessa Casa i cosiddetti rieducandi ed i colpiti fino a 30 anni di reclusione. Ciò non dovrebbe avvenire in regime democratico, e tuttavia avviene. E tanto più facilmente avviene che la traduzione dei fermati per ragioni di polizia sia fatta coi ferri e coi cellulari. Questo è infatti l'unico modo con cui si può oggi, data l'insufficienza — non sorrida, onorevole Scelba, di quello che dirò ora! — delle forze di polizia, provvedere in Italia al trasferimento dei reclusi. È strano che lo dica io, nevvero? Che non ci sono agenti sufficienti. Ma non si tratta qui degli agenti della Celere; bensì di quelli che veramente rispondono alle esigenze di una vita popolare tranquilla: i preposti alla repressione dei crimini.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Vorrei proporre un testo che credo possa avere anche il consenso dell'onorevole Terracini, perchè resta nello spirito della sua proposta: al posto delle parole « o, secondo le circostanze » sostituire le altre « e, in caso di inadempimento », in modo che limitiamo la facoltà della traduzione e quando occorre attuarla per impossibilità di fare diversamente.

TERRACINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Ministro se sono d'accordo.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Sono d'accordo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo concordato, che risulta così formulato:

« Qualora nei casi indicati nel primo comma, si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, il questore può invitarle a trasferirsi, entro un congruo termine, nel luogo di residenza e, ove necessario per la tutela della sicurezza pubblica, può disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e, in caso di inadempimento, per traduzione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 3 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Alle persone indicate nell'articolo precedente che risultino socialmente pericolose possono essere applicate, anche congiuntamente, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, le misure di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno in uno o più comuni od in una o più provincie, previste dal codice penale.

Le predette misure di sicurezza sono promosse dal pubblico ministero ed applicate dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la persona denunciata.

Il presidente del tribunale può, per gli accertamenti da compiere fuori del comune in cui ha sede il tribunale, delegare il pretore del luogo.

A questo articolo il senatore Terracini ha presentato i due seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « previste dal Codice penale », aggiungere le altre: « nonché del rimpatrio con foglio di via obbligatorio »;

Al secondo comma, dopo le parole. « misure di sicurezza » aggiungere le altre: « nonché la diffida di cui all'articolo 3 ».

Questi emendamenti decadono, non essendo stato accettato il precedente emendamento dello stesso senatore Terracini all'articolo 3 con cui erano collegati.

RIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Ora chiedo all'onorevole Ministro se non sia il caso di prevedere, al primo comma dell'articolo in discussione, anche la terza misura di sicurezza considerata nel numero 3 del secondo comma dell'articolo 215 Codice penale, cioè il divieto di frequentare osterie e determinati locali, alla quale misura, a me pare, si potrebbe limitare la diffida da parte dell'autorità giudiziaria ove ritenesse sufficiente questo divieto.

Ad ogni modo presenterò subito un emendamento in tale senso.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione accetta l'aggiunta formulata dal collega Rizzo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo nel senso di aggiungere alle parole « le misure di sicurezza », le altre « previste ai numeri 1, 2 e 3 del secondo capoverso dell'articolo 215 del Codice penale ».

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione. Do lettura del primo comma dell'articolo 4. « Alle persone indicate nell'articolo precedente che risultano socialmente pericolose possono essere applicate anche congiuntamente, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, le misure di sicurezza previste ai numeri 1, 2 e 3 del secondo capoverso dell'articolo 215 del Codice penale ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il secondo comma dell'articolo 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il terzo comma dell'articolo 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Prima di provvedere, il presidente del tribunale ordina la comparizione del denunciato. L'ordine di comparizione deve contenere gli elementi essenziali della denuncia e fissare il termine che non può essere inferiore a tre giorni.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio e vi interviene il pubblico ministero.

Se il denunciato non si presenta o non giustifica la mancata comparizione, può essere ordinato l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica o provvedersi in sua assenza.

Il denunciato può avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove e deve essere assistito da un difensore.

A questo articolo vi è un emendamento del senatore Veroni di cui do lettura:

Al primo comma, sostituire alle parole: « il termine, che non può essere inferiore a tre giorni » le altre « il termine, che non può essere inferiore a sette giorni »; e aggiungere in fine il seguente periodo: « Per quant'altro si riferisce ai termini a comparire sono applicabili le disposizioni del capo sesto dall'articolo 180 al 183 del Codice di procedura penale ».

Il senatore Veroni ha facoltà di svolgerlo.

VERONI. Spero che la Commissione e l'onorevole Ministro si troveranno d'accordo con me nel ritenere che il termine di compa-

rizione debba essere aumentato e portato da tre giorni a sette giorni.

Questo articolo 5 si ispira in fondo agli stessi criteri cui si è ispirato il legislatore, quando nel Codice di procedura penale ha fissato il termine per comparire penalmente dinanzi al Pretore, al Tribunale, alla Corte di appello. Ebbene, non vi è nessuna norma nel Codice di procedura penale che dia soltanto tre giorni di tempo per la comparizione di un imputato dinanzi al magistrato, quando sia citato per difendersi dall'accusa che gli si muove.

Nello stesso emendamento, poi, io propongo che per tutta la materia relativa ai termini a comparire, la nuova legge di Pubblica sicurezza dovrà informarsi al Codice di procedura penale, che vi provvede negli articoli 180-183. Per esempio, se il cittadino da citarsi dinanzi al Presidente del tribunale risiede in luogo diverso e lontano da quello ove il tribunale risiede, il termine di comparizione dovrà essere maggiore a seconda della distanza ecc.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo su questo. Penso anzi se non convenga rimettersi, per il termine, al Codice di procedura penale anche per il primo caso.

VERONI. Ma allora i giorni debbono salire ad otto; un giorno in più del termine da me proposto ed io sono soddisfatto.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Che il termine sia di otto giorni non importa, se si tratta della garanzia dei cittadini. Si può adeguare la norma al termine del Codice di procedura penale.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Sono anche io d'accordo su questo.

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Io incomincio col chiedere venia per eventuali imprecisioni, data la grande rapidità della discussione. Desidero domandare all'onorevole Veroni se non ritenga sia il caso di mantenere in questa procedura il principio del termine di tre giorni già fissato dall'articolo 163, ultimo capoverso, del Codice di procedura penale, tenendo presente per il mandato di comparizione il carattere meramente istruttorio della procedura stessa.

ANNO 1948 — CXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1948

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Debbo dire anzitutto che ci siamo trovati concordi col Ministro e colla Commissione nel senso di adeguare tutte le disposizioni dell'articolo 5 ai termini del Codice di procedura penale; e poi credo che il senatore Zotta, per essere Consigliere di Stato, non si sia mai occupato nè di diritto nè di procedura penale, come si evince dal suo intervento nel quale non ha tenuto presente che mentre l'ordine di comparizione e l'invito a comparire davanti al giudice, soltanto per essere interrogato, nella specie si tratta di comparizione dinnanzi al Presidente del tribunale che deve giudicare il cittadino citato: il che è una cosa ben diversa.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento del senatore Ghidini. Il senatore Ghidini ha facoltà di illustrarlo.

GHIDINI. Il comma ultimo dell'articolo 5 dice: « Il denunciato può avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove e farsi assistere da un difensore ». Io propongo che questo ultimo alinea sia così modificato: « ed è assistito da un difensore ».

Il comma ultimo fa dell'opera del difensore una facoltà, il che crea una disarmonia nell'articolo, perchè invece il Pubblico ministero interviene obbligatoriamente nel giudizio. Ora mi sembra giusto, dal punto di vista dell'armonia, che il denunciato abbia il suo difensore.

Ma c'è una ragione di sostanza: secondo me, l'aver detto nell'articolo che l'intervento è facoltativo, significa che si è avuta una concezione errata ed incompleta di quella che è la figura giuridica del difensore. La funzione del difensore non riguarda solo un interesse particolare o privato, del quale possa liberamente il denunciato disporre, ma riguarda l'interesse generale della retta e precisa amministrazione della giustizia. Ecco perchè, secondo noi, il difensore deve intervenire in questo giudizio ed esserne parte integrante al pari del Pubblico ministero.

Non ho bisogno di illustrare maggiormente il mio emendamento tanto esso è chiaro.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento?

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Lo accetta; come accetta anche quello presentato dal senatore Veroni.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo accetta i due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Veroni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ghidini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do allora lettura dell'articolo 5 nella nuova formulazione risultante dall'introduzione degli emendamenti Veroni e Ghidini:

Art. 5.

Prima di provvedere, il presidente del tribunale ordina la comparizione del denunciato. L'ordine di comparizione deve contenere gli elementi essenziali della denuncia e fissare il termine per il quale sono applicabili le disposizioni del capo VI, dall'articolo 180 al 183, del Codice di procedura penale.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio e vi interviene il pubblico ministero.

Se il denunciato non si presenta o non giustifica la mancata comparizione, può esserne ordinato l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica o provvedersi in sua assenza.

Il denunciato può avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove ed è assistito da un difensore.

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Il tribunale, se ravvisa le condizioni per l'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4, provvede con decreto motivato, da comunicarsi all'autorità di pubblica sicurezza ed all'interessato; altrimenti emette dichiarazione di non luogo a provvedere.

Contro le pronunce adottate a norma del comma precedente il pubblico ministero e l'interessato possono presentare ricorso, nel termine di dieci giorni, alla Corte d'appello competente per territorio. L'interessato può proporre ricorso anche per mezzo di procu-

ratore speciale e può farsi assistere da un difensore.

La Corte d'appello decide in Camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Il presidente fissa il giorno per la decisione con decreto da notificarsi all'interessato almeno dieci giorni prima. Se la Corte ritiene necessaria la presenza dell'interessato, ne ordina la comparizione e si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Avverso la decisione della Corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla data della notifica. La Corte di cassazione decide in Camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero.

Al primo comma è stato presentato dal senatore Rizzo un emendamento tendente a sopprimere, nella frase « da comunicarsi all'autorità di pubblica sicurezza e all'interessato », le parole « all'autorità di pubblica sicurezza e ».

Il senatore Rizzo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RIZZO. L'emendamento ha una portata esclusivamente tecnica. Mi pare che nell'articolo 6 sia disciplinato l'intero procedimento di carattere giurisdizionale che considera una pronuncia di primo grado appellabile, una pronuncia di secondo grado ricorribile ed una pronuncia di terzo grado che costituisce la pronuncia definitiva. Dopo la pronuncia definitiva si presenta la necessità della esecuzione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, che abbia carattere di giudicato irrevocabile, da parte della autorità di pubblica sicurezza, secondo il progetto governativo. Difatti all'articolo successivo è detto, al secondo comma: « L'autorità di pubblica sicurezza cura l'esecuzione delle misure di pubblica sicurezza previste dalla presente legge ». Dunque è soltanto dopo il passaggio in giudicato, dopo cioè che il provvedimento dell'autorità giudiziaria sia divenuto irrevocabile, che entra in opera l'organo dell'esecuzione, che è l'autorità di pubblica sicurezza. Quale motivo, quale ragione giustificerebbe una preventiva notifica, una anticipata comunicazione di provvedimento non ancora eseguibile all'autorità di pubblica sicurezza, alla quale non è consentito di insorgere contro tali provvedimenti, se essa non è parte nel giudizio a carattere giurisdizionale? Proporrei, quindi, di sopprimere qui

e di trasferire all'articolo 7 l'obbligatorietà della comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza: appena, cioè, ne sorge la necessità ai fini della esecuzione.

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Non è stato tenuto presente che diviene irrevocabile la decisione non solo per il percorso di tutti i gradi, fino a che si giunge al vertice, ma anche per mancanza di appello. Ora, una decisione del tribunale non impugnata diventa irrevocabile. Ecco quindi l'opportunità della comunicazione alla autorità di pubblica sicurezza, dato che, secondo l'articolo 7, l'autorità di pubblica sicurezza deve eseguire il provvedimento.

RIZZO. Siamo sostanzialmente d'accordo l'onorevole Zotta ed io. Io propongo di sopprimere all'articolo 6 e trasferire all'articolo 7 che regola l'esecuzione del provvedimento, sempre che si tratti di un provvedimento definitivo, la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

ZOTTA. Ma perchè non darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza? È questa che dovrà, per l'adempimento del suo ufficio, assicurarsi se la sentenza sia stata impugnata o meno, perchè possa eseguirla nel caso non sia stata impugnata.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. A nome della Commissione, dichiaro di non poter accettare questo emendamento, cui prego il collega Rizzo di rinunciare.

RIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Debbo insistere nella mia proposta. È, come ho detto, una questione di pura tecnica. Dico subito all'onorevole Zotta che l'organo della esecuzione è riconosciuto dal progetto governativo e da noi nell'autorità di pubblica sicurezza. È logico che all'organo della esecuzione sia trasmesso il provvedimento per l'esecuzione, ma è nei principi del rito penale che l'organo di esecuzione riceva il provvedimento definitivo, non il provvedimento che non ha carattere di definitività, perchè allora mi si dovrebbe dire per quale ragione si prevede che all'autorità di pubblica sicurezza venga notificato il provvedimento di primo

grado, cioè quello emesso dal tribunale e non si prevede, invece, che venga notificato quello emesso in grado di appello dall'autorità di secondo grado. Se fosse esatto il criterio suggerito dall'onorevole Zotta, bisognerebbe fare una triplice notifica all'autorità di pubblica sicurezza, qualora il primo provvedimento non fosse accettato e non fosse passato in giudicato. Viceversa io dico: è esatto che bisogna dar conoscenza all'autorità di pubblica sicurezza del provvedimento che essa deve eseguire, ma il limite di una tale esigenza è dato da « quello che è necessario » che l'organo di esecuzione conosca: il provvedimento definitivo, cioè, che sarà quello di primo grado, se non sarà gravato di appello e successivamente di ricorso, e sarà, invece, quello di ultimo grado, se saranno esperiti tutti i mezzi d'impugnativa.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta l'emendamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. L'autorità di pubblica sicurezza deve procedere alla esecuzione ed è chiaro che soltanto il provvedimento definitivo consente la esecuzione della misura di sicurezza. Però il tribunale può anche pronunciare il non luogo a procedere ed è bene che l'autorità di pubblica sicurezza sia informata anche di questo. Quindi, non soltanto nel caso di condanna, ma anche nel caso del non luogo a procedere il provvedimento va comunicato all'autorità di pubblica sicurezza. Ed è per questo che è stata inserita nel primo comma dell'articolo 6 la norma che il senatore Rizzo vorrebbe sopprimere. Ritengo, pertanto, opportuno mantenere invariato il testo dell'articolo 6, salvo aggiungere all'articolo 7, in via generale, che il provvedimento definitivo di assegnazione deve essere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza.

BOSCO GIACINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO GIACINTO. Vorrei chiedere un chiarimento alla Commissione e, possibilmente, all'onorevole Ministro: se, secondo le intenzioni del proponente il testo legislativo, non era per caso previsto che, in base al provvedimento del tribunale, la misura dovesse essere provvisoriamente esecutiva...

RIZZO. No.

BOSCO GIACINTO... tanto più che nel secondo comma dell'articolo mi pare che non si

parli proprio di appello, ma di ricorso. Quindi, per lo meno chiariamo qual'è il senso esatto della norma, perchè non vorrei si votasse un testo sotto l'impressione che si fa una modifica di ordine semplicemente tecnico, mentre in realtà è una modifica sostanziale, diretta cioè ad eliminare la provvisoria esecutorietà del provvedimento fino all'esaurimento di ogni mezzo di ricorso.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il provvedimento può essere immediatamente esecutivo; anzi, normalmente, è esecutivo, perchè si tratta di un provvedimento amministrativo. Appunto in questo sta l'importanza del provvedimento. Facciamo il caso pratico in cui attualmente si applica questa disposizione: il caso del banditismo. Togliamo all'autorità di pubblica sicurezza questa facoltà e la diamo all'autorità giudiziaria a maggior garanzia dei cittadini; ma, se vogliamo aspettare la Cassazione, allora la lotta contro il banditismo non finisce più, perde la sua efficacia. Io, per conto mio, lascerei il testo così come è.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Accetto la proposta dell'onorevole Ministro di lasciare invariato il testo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Rizzo se mantiene il suo emendamento.

RIZZO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo ministeriale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Al secondo comma il senatore Veroni ha proposto di sostituire all'espressione « L'interessato può proporre ricorso anche per mezzo di procuratore speciale e può farsi assistere da un difensore » l'altra « L'interessato può interporre appello anche per mezzo di procuratore speciale e dell'avvocato e può farsi assistere da un difensore ».

Il senatore Veroni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VERONI. Penso che il testo governativo e il testo della Commissione debbano essere più adeguati al termine del Codice di procedura penale. Quando si parla di Corte d'appello, non si può parlare di « ricorso » perchè di ricorso si può solamente parlare per il gravame interposto dinanzi la Cassazione avverso una

ANNO 1948 — CXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1948

sentenza della Corte di appello. Quindi propongo di sostituire le parole « presentare ricorso » con « può interporre appello ».

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Osservo che l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 6 riguarda solo il diritto di impugnazione. A proposito del diritto di impugnazione non si può parlare di farsi assistere da un avvocato, perchè l'assistenza dell'avvocato non si richiede nell'atto col quale si impugna il provvedimento giudiziario. Quindi la modifica, che è proposta giustamente dal senatore Veroni, si deve limitare a questo: che, cioè, non solo il denunciato, cioè l'interessato possa proporre direttamente il ricorso e che lo possa proporre anche attraverso un mandatario speciale, ma che anche il difensore sia abilitato a proporre l'impugnazione.

A mio avviso, quindi, la proposta del senatore Veroni dovrebbe essere così modificata: « L'interessato può proporre ricorso anche a mezzo di procuratore speciale o del difensore ».

RIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. In sostanza l'emendamento del senatore Ghidini ripete quelle che sono le disposizioni del Codice di procedura penale. C'è una triplice possibilità, come è noto: e cioè che l'appello sia proposto dall'interessato, che sia proposto da uno speciale mandatario o procuratore e, infine, che sia proposto dal difensore che abbia assistito l'impugnante nel grado precedente. Con questo emendamento si chiede appunto che oltre il procuratore speciale sia autorizzato a introdurre il gravame anche il difensore.

RICCIO. Ma anche il difensore può avere una procura speciale, quindi il testo può restare come è formulato.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Quanto alla proposta del senatore Veroni, tendente a sostituire l'espressione « l'interessato può interporre appello » all'altra, adottata dal testo

ministeriale. « l'interessato può proporre ricorso », preferirei mantenere questa ultima dizione.

Accetto invece la modifica formulata dal senatore Ghidini per chiarire il concetto, implicito nella dizione dell'articolo, che il ricorso può essere proposto dall'imputato, da un procuratore speciale o dall'avvocato difensore.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Per quanto riguarda la prima parte del comma in discussione la Commissione mantiene il testo ministeriale che ha accettato.

Non sembra corretta infatti l'opinione del collega Veroni. Qui si tratta di un procedimento in camera di consiglio, molto simile ai procedimenti giuridico-amministrativi. Va adunque mantenuta la parola « ricorso » e non la parola « appello ».

In merito alla seconda parte del comma stesso, aderendo al pensiero espresso dall'onorevole Ministro, la Commissione accetta il criterio che il ricorso può essere proposto dall'imputato, da un suo procuratore e dal difensore.

PRESIDENTE. Vorrei suggerire alla Commissione di studiare in sede di coordinamento quale sia la dizione tecnicamente più corretta da adottare, andando nel frattempo avanti nella discussione.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Accetto senz'altro il suo suggerimento, onorevole Presidente. Io ho già proposto, se i colleghi sono d'accordo, che dopo l'approvazione si faccia il coordinamento. Ciò è necessario per la correttezza giuridica.

VERONI. È appunto per la correttezza giuridica che insisto nella prima parte del mio emendamento, perchè una cosa è « ricorso » e un'altra « appello ».

Accetto invece di modificare la seconda parte secondo la dizione suggerita dal senatore Ghidini.

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Lei, onorevole Veroni, parte da un concetto che mi sembra errato, perchè ritiene che qui si debba seguire il procedimento pena-

le, disciplinato dal Codice di procedura penale, non tenendo presente che questa è una misura che ha dell'amministrativo e del giurisdizionale. Perciò non può rendersi conto che qui non c'è un procedimento istruttorio da un lato e un dibattimento dall'altro, perchè entrambi si esplicano nella medesima sede. Invero il giudice qui ha una possibilità di revoca. Il potere di revoca è concesso solo per i provvedimenti amministrativi: ma è inconcepibile nel campo giudiziario.

PRESIDENTE. Salvo le modificazioni che potranno essere ulteriormente apportate in sede di coordinamento, pongo ai voti il secondo comma dell'articolo 6 nel seguente testo:

« Contro le pronuncie adottate a norma del comma precedente il Pubblico ministero e l'interessato possono presentare ricorso, nel termine di dieci giorni, alla Corte d'appello competente per territorio. L'interessato può proporre ricorso anche a mezzo di procuratore speciale o del difensore ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al principio del terzo comma e alla fine del quarto il senatore Veroni ha suggerito di aggiungere alle parole « sentito il Pubblico ministero » le altre « e il difensore ».

Il senatore Veroni ha facoltà di svolgere questo emendamento

VERONI. Ritengo che si debba introdurre nel comma in esame la norma che, quando la Corte deve decidere, deve sentire il Pubblico ministero e il difensore. Questo avviene in tutti i processi e la stessa dizione che si riscontra nei verbali di dibattimento testualmente si esprime: « Inteso il P. M. e il difensore dell'imputato ».

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta l'emendamento Veroni.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il terzo comma con la modificazione proposta dal senatore Veroni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il quarto comma modificato anche esso secondo la proposta del senatore Veroni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è infine un emendamento dei senatori Jannuzzi, Borromeo, Lepore ed altri che consiste nell'aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole: « L'interessato può farsi difendere da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ».

Invito il senatore Lepore a svolgere questo emendamento.

LEPORE. Mi riporto a quello che è scritto nell'emendamento proposto, insieme a me, dai senatori Jannuzzi e Borromeo.

Penso che il fissare il diritto alla difesa torni utile sia al prevenuto che agli avvocati e che, poichè questo principio si è già affermato prima, si debba affermare anche adesso.

PRESIDENTE. Invito il Ministro ad esprimere la sua opinione in proposito.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Faccio notare che è stato approvato l'emendamento Ghidini che sancisce il principio della obbligatorietà della difesa, mentre, secondo il progetto il ricorso alla difesa stessa era facoltativo.

Affermato tale principio, è chiaro che esso opera in tutti i gradi di giurisdizione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Lepore se insiste nel suo emendamento.

LEPORE. Dopo i chiarimenti del Ministro, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso con le modificazioni apportatevi.

(È approvato).

Art. 7.

Su istanza dell'interessato o su proposta del questore od anche d'ufficio, l'autorità giudiziaria che ha applicata una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4 può revocarla in ogni tempo, quando siano cessate le condizioni di pericolosità per le quali fu applicata, limitare il periodo della relativa durata e, qualora si tratti di libertà vigilata, modificarne le prescrizioni.

ANNO 1948 - CXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1948

L'autorità di pubblica sicurezza cura l'esecuzione delle misure di sicurezza previste dalla presente legge.

Nel caso di inosservanza delle misure di sicurezza si applicano le disposizioni degli articoli 214, 231 e 233 del codice penale.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice penale in materia di misure di sicurezza.

Al terzo comma, il senatore Rizzo ha proposto che dopo il numero « 233 » siano inserite le parole « ultimo capoverso ».

Il senatore Rizzo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RIZZO. Il mio emendamento consiste in una modifica formale, anzi in una aggiunta formale: proporrei che si precisasse « 233 ultimo capoverso » perchè soltanto nell'ultimo capoverso dell'articolo richiamato si prevedono le conseguenze della trasgressione agli obblighi derivanti da misure di pubblica sicurezza, mentre la prima parte è costitutiva di previsioni penali diverse.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Rizzo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'intero articolo 7, con la proposta di modificazione del senatore Rizzo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Avverso i provvedimenti già adottati a' termini delle norme previste dai capi III e V del titolo VI del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al tribunale nella cui giurisdizione risiedeva l'interessato all'atto dell'applicazione del provvedimento; sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5.

L'interessato può avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove e nominare un difensore.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

All'articolo 8 è stato presentato dall'onorevole Veroni un emendamento tendente a sopprimere il penultimo comma. Ha facoltà di parlare il senatore Veroni.

VERONI. Il penultimo periodo dell'articolo 8 — « l'interessato può avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove e nominare un difensore » — è pleonastico: ecco perchè ne propongo la soppressione. Abbiamo regolato la materia della difesa in tutta la legge e perciò può apparire inutile che vi si ritorni col penultimo periodo in esame.

Ad ogni modo, sono disposto ad accettare il testo proposto dal Governo e a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. All'articolo 8 è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo da parte degli onorevoli Rizzo, Berlinguer, Lussu, Giua e Barbareschi, che è così concepito.

« I provvedimenti già adottati ai termini delle norme previste dai capi III e V del titolo VI del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, cessano di avere vigore alla data di pubblicazione della presente legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo.

RIZZO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo sia l'emendamento più importante sottoposto al vostro esame nella seduta odierna. Come risulta dalla relazione dell'onorevole Presidente della 1ª Commissione, alla presentazione dell'attuale progetto, che dovrebbe costituire uno stralcio del maggior progetto regolante tutta la materia che si riferisce alla pubblica sicurezza, già considerata dal decreto del 1931, si è pervenuti, per volontà concorde, nella persuasione unanime che occorresse rapidamente porre riparo ad una situazione anacronistica, nascente dall'evidente conflitto tra le norme costituzionali, delle quali tutti ci diciamo rispettosi, e quelli che erano gli istituti, e particolarmente alcuni istituti, sorti con la legge di pubblica sicurezza fascista del 1931.

Ci fu un ordine del giorno della 1ª Commissione, votato all'unanimità e richiamato nella relazione, alla stregua del quale questa urgenza fu significata in maniera tutt'altro che particolare, poichè si sollecitò il Mini-

stro dell'interno, non solo ad abbreviare quelli che erano i termini dell'impegno, in ordine al tempo, già assunti liberamente, ma a fare qualcosa di più: a disporre, cioè, che, nel frattempo, venissero impartite le istruzioni necessarie perchè certi istituti non fossero applicati in quanto contrastanti con le norme costituzionali. Questo significò che tutti eravamo particolarmente preoccupati di quello che nel fatto andava a verificarsi e che fu autorevolmente denunciato, ricordo fra gli altri, dall'onorevole Mastino e dall'onorevole Veroni che era uno dei firmatari della proposta e che partecipò alla riunione della Commissione. Si disse, cioè, che nonostante l'esistenza di norme costituzionali a carattere indubbiamente precettivo, andavano ad applicarsi tuttora nel nostro Paese istituti banditi dalla nostra Costituzione: quali quelli dell'ammonizione e del confino di polizia. Si precisò, inoltre, che vi sono alcune decine di cittadini italiani ai quali sono state inflitte e che oggi scontano queste misure di polizia che la Costituzione non consente e che il progetto che stiamo esaminando ha espressamente abolite. La prima norma, difatti, approvata dal Senato nell'esame di questo progetto, è quella contenuta nell'articolo 1 col quale si è stabilito che dalla pubblicazione di questa legge cessano di esistere e quindi non sono più concepibili nè l'istituto dell'ammonizione, nè quello del confino di polizia. Mi pare che questo sia davvero sicuro, certo: è stato votato, sta per diventare legge dello Stato.

Ora qual'è l'effetto logico, morale e giuridico della votazione che gli onorevoli senatori hanno adottato? Che di confino di polizia e di ammonizione non debba più parlarsi. Ma nell'articolo 8 è il contrasto più stridente, l'anacronismo più evidente con quello che il Senato ha votato, perchè nell'articolo 8 si prevede la possibilità che continui a permanere l'efficacia di quei provvedimenti di polizia che comminarono l'ammonizione od il confino di polizia, che sono stati viceversa aboliti per effetto dell'articolo 1 che voi avete approvato.

Si apre una porta, però, si dice, a coloro i quali soffrono di queste pene; si dà, cioè, loro la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria. Ora io domando al Ministro: il ricorso può sfociare nell'accoglimento da parte della

autorità giudiziaria, ed allora si può anche arrivare ad eliminare le conseguenze dannose di provvedimenti che non hanno più carattere legale; ma se il ricorso sfociasse nella reiezione, se, cioè, l'autorità presso la quale il ricorso va a svolgersi, concludesse negativamente, quale sarebbe la conseguenza pratica? Evidentemente si dovrebbero continuare a tenere in istato di ammonizione o di confino di polizia 56 o 57 cittadini pur avendo aboliti entrambi gli istituti. Io prospetto questa semplicissima, pratica considerazione e non ho bisogno neanche di richiamarmi ai principi basilari del diritto penale. Alla luce dei quali e specificatamente alla stregua dell'articolo 2 del nostro Codice penale non è concepibile un reato dove non esista la norma di previsione del fatto come reato e non è concepibile un tipo di pena diverso da quelli previsti e disciplinati dal diritto positivo. Quindi, se anche si volesse dubitare — infondatamente — del carattere penale di queste violazioni, non fosse altro per analogia, dovremmo non discostarci da questo principio. Abbiamo abolito la pena: non è possibile continuare a tenere in istato di pena coloro che furono, magari legittimamente — e noi diciamo illegittimamente perchè gli istituti ora abrogati erano in contrasto, fin dal primo gennaio 1948, con la Costituzione — puniti alla stregua della legge che ora il Senato ha abrogata.

Penso, quindi, che il principio fissato dall'articolo 8 del progetto debba addirittura rovesciarsi così come proposto con l'emendamento.

In applicazione della norma generale dell'articolo 2 del Codice penale e in coerenza di quello che voi avete già votato, dell'abolizione, cioè, dell'istituto del confino di polizia, e di quello dell'ammonizione, deve quindi esser detto esplicitamente che cessano di avere vigore quei provvedimenti, attualmente in esecuzione, che comminarono il confino di polizia e l'ammonizione, e che non sono più praticamente attuabili per essere venuta meno la stessa esistenza della legge che li prevedeva.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione ha anch'essa studiato questo delica-

tissimo argomento e crede che l'articolo 8 conceda a quei pochi cittadini italiani che si trovano oggi in stato di confino il trattamento più umano e favorevole che si possa desiderare.

Il provvedimento che l'onorevole Rizzo propone porterebbe alla liberazione immediata di persone che possono essere state sottoposte a quel provvedimento di polizia. Non è che con questa legge si abolisca una pena a cui nulla si sostituisce, ma qui si abolisce l'ammonizione e il confino e si sostituisce la libertà vigilata, e cioè un altro provvedimento.

Ora che cosa noi offriamo? In base all'articolo 8 offriamo il ricorso immediato al tribunale, col quale la posizione di queste persone sarà rapidamente chiarita e sistemata, in base agli elementi che hanno portato alla pena del confino; mi pare sia il caso di preoccuparsi soprattutto di coloro che sono in stato di confino.

RIZZO. Sono 56 persone!

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La legge va applicata con giustizia anche per loro e noi offriamo a questi la possibilità che, con una rapidissima procedura, il Tribunale intervenga e dica: a quelle pene che voi, legislatori, avete soppresso, io ne sostituisco un'altra che voi stessi avete proposto ed approvata. Noi non abbiamo semplicemente con questa legge abolito una pena senza nulla sostituire, ma, ripeto, abbiamo abolito una pena sostituendone un'altra.

Quindi la giustizia più assoluta e l'opportunità anche politica, che io ho sottoposto al collega Rizzo, comportano che si debba votare l'articolo 8 e dare a questi cittadini la possibilità dell'immediato reclamo. Ma si deve dare anche all'autorità competente la possibilità di intervenire per sostituire — e questo è il punto — senza soluzione di continuità e con la rapidità più assoluta la pena nuova alla pena vecchia.

GRISOLIA. Devono stare un altro anno dentro!

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Possono essere pochi giorni.

SINFORIANI. Possono, ma di fatto sono di più.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Noi prima esaltiamo l'autorità giudiziaria e poi la diffi-

miamo. L'autorità giudiziaria di fronte a 56 casi, dispersi in tutto il Paese, potrà decidere in una decina di giorni in modo da sistemare questa situazione.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Non credo che alcuno possa supporre da parte nostra l'ispirazione di un motivo politico quando noi sosteniamo che non si possano ancora fare espriare sanzioni, soppresse dalla nuova legge, a coloro che ne furono oggetto in passato: tali sanzioni furono talvolta applicate ai sospetti di neo-fascismo; e nessuno penserà che noi si voglia essere teneri verso costoro. Ma ci sembra essenziale il rispetto della Costituzione; e qua veramente si sovverte ogni principio costituzionale e ogni principio elementare di diritto penale. Dice il collega senatore Merlin: «La magistratura interverrà con nuovo giudizio». Ma in quali limiti? Sarebbe assurdo che essa venisse chiamata soltanto a decidere se i vecchi provvedimenti siano da confermarsi o da revocarsi. E invece assolutamente indispensabile instaurare un giudizio del tutto nuovo per condizioni nuove di punibilità e con sanzioni nuove da applicare. Non vorrei che fossimo vittime di una singolare forza di inerzia che ci è ancora al passato. Io ho visto che l'onorevole Ministro ha aderito ad alcuni nostri emendamenti. Ma forse tutta la legge è stata elaborata con il ricordo troppo vivo della vecchia legge che questa innovava. Per esempio, in tema di difesa, si erano tenuti presenti alcuni articoli della vecchia legge; l'onorevole Ministro ha dovuto riconoscere il diritto pieno alla difesa ed è venuto incontro ai nostri emendamenti. Credo che anche sulla questione che ora discutiamo sia indispensabile reagire a questa forza di inerzia e riconoscere che coloro i quali furono puniti con sanzioni oramai soppresse, non debbono ancora espriare provvedimenti punitivi anticostituzionali.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Vorrei assicurare il Senato che per i provvedimenti di polizia non vi è nessuna vittima politica, neppure neo-fascista, perchè la legge che stabi-

liva la possibilità di mandare al confino le persone accusate di neo-fascismo e decadute. C'è solamente la possibilità di mandare al confino persone che incorrono nel Codice penale. I provvedimenti di polizia si applicano esclusivamente per delinquenza comune e non per sospette attività di carattere politico.

È una precisazione che va data, perchè non si pensi che il Governo possa mirare a qualche avversario politico. Gli avversari politici siedono, riveriti, sui banchi dell'opposizione parlamentare.

Seconda questione. Mi pare che nella proposta di emendamento si parta da un equivoco. I fatti in base ai quali sono stati presi provvedimenti di polizia costituiscono la base per l'applicazione delle nuove misure. Non è che quei fatti non siano più considerati come reati, chiamiamoli così per intenderci. Quei fatti sono suscettibili di nuove pene. Dove sta allora l'innovazione? L'innovazione sta nella diversità delle misure e dell'autorità che le applica. Sino ad oggi, in base all'attuale legge di pubblica sicurezza, la Commissione di confino era presieduta dal prefetto e, in sede di ricorso, dal Ministro o, per delega del Ministro, dal Sottosegretario di Stato per l'interno. Queste due Commissioni erano dunque a carattere amministrativo, anche se vi era nel loro seno un magistrato. La legge in discussione adegua il Testo unico di pubblica sicurezza alla Costituzione e precisamente all'articolo 13 il quale stabilisce: « Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato della autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ».

Ciò che contraddiceva, in modo flagrante, alla Costituzione era il fatto della esistenza di una Commissione amministrativa, che poteva disporre della libertà dei cittadini. Ed è appunto perchè la norma della vecchia legge di pubblica sicurezza era in contrasto con la Costituzione che noi abbiamo proposto di deferire alla autorità giudiziaria il diritto di disporre delle misure di pubblica sicurezza, limitative della libertà personale.

Se noi accettassimo l'idea che tutte le misure di pubblica sicurezza adottate fino ad oggi, e sulla cui regolarità non si può discu-

tere, debbano considerarsi decadute, concederemo una vera e propria amnistia.

Ora tutto questo è assolutamente fuori del progetto.

La disposizione del progetto tende ad adeguare le situazioni esistenti alla nuova legge. L'autorità giudiziaria esaminerà caso per caso e dirà: il provvedimento emesso precedentemente dalla autorità amministrativa è suscettibile delle misure previste dalla nuova legge, e disporrà, in conseguenza; in caso diverso, annullerà il provvedimento.

Per esempio, è prevista dalla nuova legge, la possibilità del divieto di soggiorno. L'autorità giudiziaria dirà se il provvedimento di confino emesso dalla Commissione va modificato in questo senso. Ripeto che non si tratta di cittadini colpiti per motivi politici e che si tratta di un piccolo numero. I casi più clamorosi sono quelli che si riferiscono al banditismo in Sicilia e in Sardegna. Non credo sia nell'intenzione del Senato di diminuire l'azione dei pubblici poteri contro i favoreggiatori del banditismo; e pertanto insisto che sia approvata la norma prevista dal progetto che risponde a criteri oggettivi di giustizia.

RIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Non ho mai pensato di proporre motivi di impedimento alla legittima attività della pubblica sicurezza. Non c'entra affatto la lotta contro il banditismo e i favoreggiatori di Sicilia. Lo stesso Ministro ha precisato che si tratta di poche decine di casi, evidentemente estranei a quel problema di polizia. E dico qualcosa di più: non intendo neanche che i provvedimenti che cessano di aver vigore non siano — eventualmente — sostituiti da altri legittimi e potrei anche aderire al concetto del senatore Merlin, di evitare soluzioni di continuità. Ma il principio inaccettabile è quello che si continuano a mantenere al confino di polizia o in stato di ammonizione, i cittadini di un Paese nel quale tali istituti sono stati aboliti. Che si trasformino le attuali misure se ne ricorre il caso. Ma non è un diritto di ricorso che bisogna riconoscere con l'articolo 8 in questione; è il dovere dell'autorità giudiziaria di trasformare, eventualmente, in misure di sicurezza pre-

viste dalla legge quelle che, comminate nel passato, ora sono state abrogate.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non avrei difficoltà a che l'autorità giudiziaria procedesse anche d'ufficio. Per quanto riguarda il confino, penso che ci sia un malinteso. Praticamente oggi il confino significa divieto di soggiorno. Noi continuiamo a parlare come se il confino si dovesse intendere come appunto era inteso in regime fascista. Applicare il confino significa che un cittadino non può, per esempio, abitare in Sicilia, ma può abitare nel resto dell'Italia. Ecco come oggi si applica il confino in Italia e quindi noi continueremo ad applicarlo in questo senso, cioè come lo abbiamo applicato recentemente, perchè non è più il confino del periodo fascista.

Ora, la parte che ritiene che non c'è motivo per applicare queste misure particolari può ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale non è detto che debba aspettare trenta giorni o più tempo ancora per esaminare il ricorso. Ma, appena entrata in vigore la legge, l'imputato può chiedere la revisione della sua situazione e l'autorità giudiziaria vi procederà. Vi sono pochissimi casi, che potranno essere esaminati rapidamente dall'autorità giudiziaria; ma il concetto nostro è che non possiamo lasciare soluzione di continuità in posizioni di fatto.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Io vorrei che venisse aggiunto un inciso all'articolo così come è stato formulato, perchè non è chiaro in questo articolo che l'autorità giudiziaria debba, come mi pare sia nel concetto espresso da tutti ed anche dall'onorevole Ministro, aggiornare la condizione di coloro che sono stati condannati in regime di vecchia legge di pubblica sicurezza alle sanzioni attuali. Perciò io proporrei che venisse inserito questo inciso: « Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla presente legge, applicare le relative sanzioni », cioè quelle della presente legge; perchè altrimenti si potrebbe intendere che si possano confermare le misure della vecchia legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La legge dice: sono applicate le disposizioni dell'articolo 5, cioè, in sede di ricorso, l'autorità giudiziaria non può far altro che applicare le disposizioni attuali. Se non sussistono le condizioni per applicare le disposizioni attuali, si annulla il precedente provvedimento.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di pronunciarsi sulla proposta del senatore Rizzo.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione accetta la proposta Rizzo che attribuisce all'autorità giudiziaria la facoltà di procedere anche d'ufficio.

BOSCO GIACINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO GIACINTO. Vorrei precisare che, se si ammette il potere di un intervento di ufficio, evidentemente non bisogna ammettere concorrentemente il ricorso; questo deve ridursi ad una semplice denuncia che tende ad eccitare il potere di ufficio del giudice. Non commettiamo meleganze giuridiche: se l'intervento del tribunale avviene di ufficio deve essere sempre tale.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Quale è l'autorità giudiziaria competente? Quella dove risiedeva l'imputato o quella dove attualmente l'imputato sconta la pena? Vorrei che si chiarisse questo punto.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Il testo concordato dell'articolo 8 suonerebbe così: « I provvedimenti già adottati a' termini delle norme previste dai capi III e V del titolo VI del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, saranno revisionati d'ufficio dal tribunale nella cui giurisdizione risiedeva l'interessato all'atto dell'applicazione del provvedimento e sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5.

L'interessato può eccitare con sua istanza l'attività giudiziaria e avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove e nominare un difensore ».

SCELBA, *Ministro dell'Interno*. Propongo di sopprimere l'articolo 8 e di porre questo

ANNO 1948 — CXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1948

testo concordato sotto il titolo « Disposizioni transitorie ».

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione il testo concordato e già letto sotto il titolo « Disposizioni transitorie ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi
(*È approvato*).

Ci sono ora due emendamenti aggiuntivi dell'onorevole Lussu. Il primo è così formulato:

Aggiungere il seguente articolo 9:

« All'articolo 15 del predetto testo unico sono soppresse le parole " con l'arresto fino a quindici giorni "; e alle parole " lire cento ", sono sostituite le altre: " lire cinquecento " »

Domando su di esso il parere della Commissione

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione deve notare che qui si va proprio di attenuazione in attenuazione. L'articolo 15 del Testo unico prevede l'arresto o l'ammenda: la autorità giudiziaria penserà a decidere. L'onorevole Lussu vorrebbe aumentare l'ammenda da 100 a 500 lire e sopprimere l'arresto, ma la Commissione non accetta l'emendamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Neanche io accetto l'emendamento dell'onorevole Lussu.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione questo primo emendamento dell'onorevole Lussu, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(*Non è approvato*).

C'è ora il secondo emendamento dell'onorevole Lussu, che è del seguente tenore:

Aggiungere il seguente articolo 10:

« All'articolo 42 del predetto testo unico è aggiunto il seguente ultimo comma:

« La licenza per porto d'armi lunghe da fuoco non può essere rifiutata a chi risulti incensurato ».

Domando alla Commissione quale sia il suo parere al riguardo.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Condivido l'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 10 aggiuntivo dell'onorevole Lussu, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi
(*Non è approvato*).

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Non voglio farmi urlare dai colleghi che sono qui restati alla fine di questa già lunga seduta, ma ho da fare ancora un'osservazione: il progetto presentato dal Ministro onorevole Scelba ha ripreso le proposte che erano state fatte nel suo progetto dal senatore Scoccimarro. Ma una ne ha trascurata e, alla sua stregua, deve quindi considerarsi decaduta. Io comprendo le ragioni che hanno indotto a ciò il Ministro. Ma non le condivido. Mi riferisco alle proposte relative all'articolo 113 del testo unico di Pubblica sicurezza, che concernono le pubbliche affissioni.

È vero che al proposito esiste già un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947 n. 1382, che ha modificato in parte le norme del Testo unico di pubblica sicurezza. Ma, secondo me, in misura del tutto insoddisfacente. Non per nulla nel progetto dell'on. Scoccimarro, a cui si è derogato su questo punto nel progetto del Ministro Scelba, si chiedeva senz'altro la abrogazione di questo articolo. Mi attendevo che il Ministro quanto meno proponesse un articolo sostitutivo.

Confesso che ho io stesso preparato questo articolo sostitutivo. Ma i colleghi non si allarmino. Non lo proporrò formalmente, ma desidero fare una dichiarazione, e cioè che resti inteso che la legge che approviamo in questo momento non esaurisce la materia di polizia che deve essere adeguata alla Costituzione. Pertanto dobbiamo restare d'accordo, facilmente o espressamente, che se ciò che era più urgente è stato fatto non possiamo però rimetterci ora all'attesa del famoso Testo unico di Pubblica sicurezza coi suoi 300 e più articoli, il quale probabilmente tarderà ancora molto a venire. Mi riservo, perciò, insieme con i colleghi della mia parte, di presentare alla ripresa dei lavori, un disegno di legge che contempli specificatamente il problema dell'affissione pubblica e voglio sperare che il Senato vorrà prenderlo in considerazione e che il Ministro,

se vorrà sostituirci con altro di sua fattura, lo faccia sollecitamente in modo da poter adeguare in breve tempo anche queste norme alla Costituzione.

PRESIDENTE Avverto il Senato che il senatore Merlin ha presentato due emendamenti così formulati:

aggiungere il seguente articolo 11: « Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare con decreto le nuove norme a modifica del regolamento alla legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e le nuove norme che si rendano necessarie a seguito della promulgazione della presente legge »;

aggiungere il seguente articolo 12: « Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire con decreto in un nuovo testo unico le disposizioni della legge di pubblica sicurezza già approvata con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con quelle della presente legge ».

Avverto, infine, che da parte dei senatori Rizzo, Grisolia, Palumbo Giuseppina, Castagno, Tamburrano, Locatelli e Terracini è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, considerato che il Ministro dell'Interno, accettando l'ordine del giorno formulato dalla 1^a Commissione in data 25 novembre 1948, aveva assunto impegno di presentare al Senato il nuovo progetto di legge di pubblica sicurezza entro il 10 dicembre 1948:

« considerato che da tale progetto si sarebbe dovuto operare lo stralcio della materia corrispondente al progetto Scoccimarro:

« considerato infine che, in difformità dello impegno suddetto, non risulta ancora presentato il progetto di integrale riforma della legge di pubblica sicurezza, invita il Governo a provvedere alla suddetta presentazione prima della ripresa dei lavori parlamentari ».

Avverto i presentatori dell'ordine del giorno che esso non può essere messo in discussione perchè, a norma dell'articolo 68 del Regolamento, gli ordini del giorno concernenti un disegno di legge debbono essere presentati soltanto prima che si apra la discussione generale o durante la stessa.

Do la parola al senatore Merlin per lo svolgimento degli emendamenti da lui presentati.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Per la rapidità con cui nell'interesse generale si è proceduto nella discussione del disegno di legge, gli emendamenti in questione non sono stati da me concordati con gli altri membri della Commissione.

Ciò premesso, credo che l'articolo 11 aggiuntivo possa essere accettato facilmente anche da voi, perchè esso vuol dire semplicemente questo: siccome con l'articolo 1^o, articolo già votato, noi abbiamo abrogato i corrispondenti articoli delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le corrispondenti disposizioni contenute nel relativo regolamento e siccome io sono sicuro che per i nuovi istituti giuridici che abbiamo creato occorra qualche norma regolamentare, questo articolo non fa che dire una cosa che si ripete in tutte le leggi. I regolamenti sono stati sempre fatti, da che esiste lo Stato italiano, dal potere esecutivo, sentito il Consiglio di Stato. Dunque l'articolo dice semplicemente questo: « Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le nuove norme a modifica del regolamento alla legge di pubblica sicurezza ecc. e le nuove norme che si rendano necessarie a seguito della promulgazione della seguente legge ». Mi pare che questo non offenda nessuno.

Piuttosto la questione che ha sollevato il collega Terracini riguarda il secondo emendamento. Ma per esso io mi permetterei allora di presentarlo dopo che fosse stato trattato l'ordine del giorno presentato. Sarà poi a seconda delle proposte che il Ministro farà su questo ordine del giorno che io insisterò o non insisterò su questo articolo 12.

Per l'articolo 11, ripeto, io ritengo che sia una disposizione che può essere accettata da tutti, perchè è nelle consuetudini di ogni legge ed anche se noi non lo scrivessimo, sarebbe implicito.

TERRACINI Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI Io vorrei far presente che su questa questione, che è gravissima, che giunge all'improvviso e che sovrasta intesa da lunga pezza prese fra Assemblea parlamentare e Ministro, noi chiederemo -- e lo dico in via

amichevole — senz'altro l'appello nominale. Si tenga conto di questo da chi intende impostare la discussione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro dell'interno di esprimere la propria opinione sugli emendamenti aggiuntivi, presentati dal senatore Merlin.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Dichiaro di non avere alcun interesse all'approvazione di tali proposte, che sono state formulate senza preventivo accordo col Governo.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Ritiro entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. La Commissione è invitata a presentare in una delle prossime sedute il testo coordinato di questo disegno di legge che sarà sottoposto nel suo complesso all'approvazione del Senato.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. È stata fatta colpa al Governo di non aver presentato il Testo unico della legge di pubblica sicurezza: anzi si sono dette parole grosse, che il Governo o il Ministro dell'interno non hanno mantenuto la parola data al Senato. Intendo rispondere a questa accusa. Come è sorta la questione della legge di pubblica sicurezza? In sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno fu osservato da alcuni oratori di questa Assemblea che la legge di pubblica sicurezza conteneva alcune disposizioni in netto contrasto con la Costituzione. Rispondendo agli oratori, e soprattutto all'ordine del giorno presentato dal senatore Ruini, dichiarai che riconoscevo la fondatezza delle osservazioni fatte e che appunto perciò fin dal tempo dell'Assemblea costituente, avevo nominato una Commissione ministeriale per seguire i lavori della Costituzione ed adeguare tutta la legge di pubblica sicurezza al nuovo testo della Costituzione. Dicevo che lo studio era molto avanzato e che sarei stato in grado di presentare i risultati di questo studio al Senato entro la fine dell'anno. Questa era una dichiarazione del Governo, non un impegno o un voto del Parlamento. Il Parlamento aveva

sollecitato soltanto di adeguare le parti della legge di pubblica sicurezza in contrasto con la Costituzione. Di fronte alle successive sollecitazioni pervenute dal Senato e dalla Commissione, ha ritenuto opportuno, per venire incontro al Senato, di stralciare la parte che si riferiva alle disposizioni che erano in flagrante contrasto con la Costituzione. Assolto questo compito, il Governo ritiene di aver soddisfatto l'impegno assunto davanti al Senato. Potrei anche dire che io, allo stato delle cose, non ritengo di dover apportare altre modifiche all'attuale testo della legge di pubblica sicurezza e che quindi il Testo unico della legge di pubblica sicurezza risulta dalle attuali disposizioni, più tutte le modifiche che sono state apportate dal Senato. Personalmente sono contrario ai testi unici; sarei più per il metodo inglese di regolare la materia a poco a poco. Ad ogni modo questa è una questione di forma e non di sostanza. Debbo però dire che la Commissione mi ha presentato anche il nuovo Testo unico della legge di pubblica sicurezza. Ma, esaminando lo studio fatto dalla Commissione, ho trovato che vi sono delle disposizioni per le quali non spetta a me di prendere la decisione. Per esempio, esiste davanti al Senato un progetto di legge presentato dalla senatrice Merlin Angelina sulla prostituzione. La legge di pubblica sicurezza ha un suo capitolo che regola la materia. Prima di modificare la legge di pubblica sicurezza, ho bisogno di sapere che cosa il Senato intende fare del progetto Merlin. Quando il Senato avrà deciso in questo campo, allora potrò presentare al Senato anche la modifica della legge sul meretricio. C'è, per esempio, una materia, regolata dalla Commissione in un determinato modo, ma per la quale la decisione spetta ad altri Ministeri che hanno idee diverse: infatti il Testo unico della legge di pubblica sicurezza, anzi delle leggi di pubblica sicurezza, risulta di un complesso di leggi che sono di competenza del Ministero del lavoro, del Ministero della pubblica istruzione e di altri Ministeri. Riguardo al controllo sugli spettacoli cinematografici, lo dobbiamo attribuire al Ministero della pubblica istruzione o al Ministero dell'interno? Io personalmente sono contro il criterio di affidare questo compito al mio Ministero e desidererei affi-

darlo ad altri; ma posso presentare una legge di pubblica sicurezza senza che sia stato risolto pregiudizialmente il problema dell'autorità competente in questa materia?

È per questo che non posso presentare oggi il testo che è stato elaborato dalla Commissione e che non è altro che una revisione del vecchio testo della legge di pubblica sicurezza, mentre io penso che si debbano portare innovazioni fondamentali.

Ma per questo occorre che il Senato si pronunci su alcune materie che sono di carattere fondamentale, per esempio, il problema dei giochi di azzardo. Esistono mozioni in Senato riguardanti questa materia, giochi e case da gioco. Come vedete la questione non è molto semplice; ma ad ogni modo si tratta, per le restanti materie, di disposizioni che non incidono sulla libertà dei cittadini, che non contrastano con la Costituzione. Se altre norme del genere ci fossero state, io mi sarei presa particolare cura di rivederle.

Per quanto si riferisce in modo particolare alla disposizione dell'articolo 113, dichiaro che se anche avessi presentato il Testo unico della legge di pubblica sicurezza, avrei presentato l'attuale articolo con le innovazioni da me apportate, adeguandolo così anticipatamente al testo della Costituzione.

Io ho assolto all'impegno assunto davanti al Senato; per il resto ritengo che fino a quando il Parlamento non avrà provveduto su determinate e fondamentali materie, non è possibile presentare altri emendamenti al Testo unico della legge di pubblica sicurezza (*Approvazioni*).

LUSSU. Noi ci riserviamo di riprendere la discussione sull'argomento.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 » (162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 19 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

La Commissione ha redatto un nuovo testo dell'articolo unico. Se il Governo consente, la discussione si svolgerà su questo testo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura dell'articolo unico nel testo della Commissione.

LEPORE, *segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.

« Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761 (serie 2^a).

« Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

« Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

« Presiede la Giunta provinciale amministrativa

« Soprintende alla pubblica sicurezza; ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

« Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), nella riunione odierna, ha esaminato ed approvato il disegno di legge: « Disposizioni integrative del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, riguardante i ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio ».

Comunico inoltre che la 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), nella riunione odierna, ha esaminato e approvato il disegno di legge: « Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti ».

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Lepore di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

LEPORE, *segretario*:

Al Ministro dell'interno, per avere spiegazione sui fatti svoltisi a Roma il 16 dicembre durante il corteo dei mutilati che chiedevano l'aumento della pensione.

TERRACINI, MERLIN Angelina.

*Interrogazione
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se, tenuto conto dell'importanza turistica dell'Umbria, in vista dell'Anno Santo, allo scopo di migliorare i trasporti di quella regione, non ritenga necessario.

1° dare senz'altro inizio ai lavori per la elettrificazione della linea ferroviaria Foligno-Terontola;

2° disporre che i viaggiatori siano autorizzati, anche durante il periodo invernale, a servirsi dei treni direttissimi, che, per ragioni di servizio, fermano alla stazione di Chiusi;

3° autorizzare, fino a tanto che non sarà portata a termine la costruzione della linea Ellera-Chiusi, il collegamento automobilistico di Perugia con la stazione di Chiusi;

4° disporre gli orari ferroviari in maniera tale che i viaggiatori, che risiedono alla periferia, possano raggiungere il capoluogo della regione e rientrare nella propria residenza nella stessa giornata (si tenga presente a questo proposito la situazione di Orvieto);

5° sollecitare i lavori per la ricostruzione della centrale umbra e per la prosecuzione del tronco Umbertide-S Sepolcro.

VISCHIA.

PRESIDENTE. Questo pomeriggio seduta pubblica alle ore 16.30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 14).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.